COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOMMASO FOTI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2003

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOMMASO FOTI**

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Foti Tommaso, *Presidente* 3

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia:

Foti Tommaso, *Presidente* 3, 6, 8, 11, 13

Cennamo Aldo (DS-U) 8, 12

Pontolillo Vincenzo, *Direttore centrale dell'area Banca centrale e mercati della Banca d'Italia* 3, 6, 9

Panzeri Matilde Carla, *Capo del servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia* 11, 12

PAG.

Audizione di rappresentanti del CNEL:

Foti Tommaso, *Presidente* 13, 16

Guido Sansonetti, *Consigliere del CNEL* 13

ALLEGATI:

Allegato 1: Relazione dei rappresentanti della Banca d'Italia 19

Allegato 2: Documento prodotto dai rappresentanti della Banca d'Italia sull'anagrafe tributaria negli Stati Uniti 35

Allegato 3: Documento prodotto dai rappresentanti della Banca d'Italia sul funzionamento e sull'organizzazione dell'anagrafe fiscale in Francia 41

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOMMASO FOTI

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità del lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, l'audizione del dottor Vincenzo Pontolillo, direttore centrale dell'area Banca centrale e mercati della Banca d'Italia, il quale è accompagnato dalla dottoressa Matilde Carla Panzeri, capo del servizio rapporti fiscali. Ad entrambi do il benvenuto a nome della Commissione oltre ad esprimere il ringraziamento per la loro gradita partecipazione.

Ricordo che nel corso della scorsa audizione il presidente delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, professore Manin Carabba, ha reso nota l'esistenza, a livello europeo, di forme di scambi di informazioni e coordinamento fra i rispettivi sistemi informativi sia per l'IVA sia per le dogane, mentre è stata rilevata l'assenza di forme di interoperabilità nel campo delle imposte dirette, e ciò – secondo le indicazioni che sono state fornite – sia per la mancanza di adeguate previsioni normative, sia perché, diversamente da quello che si verifica per l'IVA, non esiste un codice identificativo dei contribuenti fruibile a livello europeo.

È stato altresì ritenuto che il punto di forza della gestione della nostra anagrafe tributaria, rispetto a quella degli altri paesi europei, va ravvisato nell'aver a suo tempo adottato un sistema di identificazione dei contribuenti attraverso il codice fiscale e nella successiva introduzione della normativa che ne prevede l'impiego in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione e con i fornitori di pubblici servizi. Significativa appare infine, anche in virtù del processo istituzionale in atto, l'affermazione secondo la quale un sistema fiscale di tipo federale, caratterizzato da aree di autonomia da parte delle regioni e degli enti locali, ponga l'esigenza di un efficace coordinamento degli aspetti procedurali e informatici.

Avverto che i rappresentanti della Banca d'Italia hanno fatto pervenire una documentazione che propongo sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do ora la parola al dottor Vincenzo Pontolillo, ringraziandolo nuovamente per la sua partecipazione.

VINCENZO PONTOLILLO, *Direttore centrale dell'area Banca centrale e mercati della Banca d'Italia.* Signor presidente, ringrazio lei e tutti i componenti della Com-

missione per l'opportunità di fornire il nostro pensiero sull'importante questione al nostro esame. La sua sintesi si collega ad alcuni aspetti trattati nella nostra relazione e, quindi, speriamo di poter dare risposta ad aspetti che meritano una chiarificazione.

Man mano che le economie diventano sempre più integrate e che si afferma un'unione economica e monetaria (nel prossimo anno si estenderà ad altri dieci paesi), il ruolo dell'anagrafe tributaria si accresce sempre di più. Ovviamente, l'ingresso nell'unione monetaria non è immediato, perché bisogna rispettare i criteri di Maastricht; l'aggregazione all'Unione europea è comunque la prima fase per poter adire ad un'unione monetaria. Insieme alla libertà di movimenti di capitali, diventa sempre più indispensabile evitare che negli ordinamenti fiscali si affermi una concorrenza dannosa; è quindi necessario che venga realizzato un sistema di acquisizione di informazioni che possa contrastare l'erosione della base imponibile.

Sull'esigenza dello scambio di informazioni esiste un accordo riconosciuto e completo, mentre sussiste qualche difficoltà sul piano applicativo. Sul piano generale, Owens, che è uno studioso e capo della competente struttura dell'OCSE, ha teorizzato che lo scambio di informazioni è la via attraverso la quale i sistemi fiscali possono continuare ad essere nazionali e nello stesso tempo il modo attraverso cui le amministrazioni fiscali possono essere globali.

Sul piano applicativo, le difficoltà dipendono dai diversi ordinamenti, che sono differenziati – esiste un'unione monetaria ma non abbiamo un'unione politica – e sul piano concreto la possibilità di attuare un completo scambio di informazioni dipende dal diverso grado di tutela riconosciuto dagli ordinamenti ai soggetti, residenti e non, nei confronti del fisco, e quindi al conseguente livello di segretezza. Sussistono poi alcuni aspetti di carattere economico. È naturale che la differente dimensione dei paesi faccia assumere una diversa rilevanza alla piena informazione; inoltre, esistono i costi di transazione perché, mentre è semplice accettare il principio, attuarlo significa dotarsi di strutture che sono tanto più costose se questo deve implicare lo scambio con altri paesi di informazioni complete e in tempi reali.

Queste difficoltà hanno comportato l'esigenza di un intervento esterno, una spinta che è derivata sia dall'OCSE sia dall'Unione europea. L'OCSE prende la disponibilità allo scambio di informazioni come criterio per l'esclusione degli Stati dalla lista dei paesi non collaborativi, la cosiddetta *black list*: quindi, occorre la disponibilità allo scambio di informazioni concernente i rapporti di investitori non residenti. Nell'Unione europea nel campo dell'IVA esiste già un sistema per scambi di informazioni, risalente al 1992, che ha la possibilità di mettere in interconnessione i paesi che vi aderiscono e, quindi, vi sono 15 *gateways* che possono colloquiare tra di loro. Questo sistema di scambio di informazioni, prima limitato alle transazioni intracomunitarie, dal 1° luglio del 2003, attraverso un nuovo decreto, è stato esteso anche al commercio elettronico.

Un altro aspetto importante è il programma *Fiscalis* 2003-2007, che comporta la possibilità di uno scambio di formazione per le risorse umane: questo è molto importante perché, specie nelle economie di piccola dimensione, occorre una formazione per chi deve gestire i sistemi di scambi di informazioni e anche per standardizzare i formati per l'efficace utilizzo delle informazioni stesse. È vero che oggi i progressi nell'informatica sono rilevanti, però la stessa può funzionare efficacemente se vi sono delle risorse che consentano di sfruttare al meglio le possibilità di un sistema informatico integrato.

Signor presidente, proprio perché lei ha indicato che il programma dell'indagine in esame concerne un quadro comparato dei sistemi di gestione delle anagrafi a livello internazionale e per la carenza rilevata anche dai precedenti convenuti sullo

scambio di informazioni relativo alle imposte dirette, la nostra relazione si sofferma su questi due aspetti.

La prima parte della relazione è costituita dal quadro comparato. Attraverso le delegazioni estere della Banca d'Italia abbiamo svolto un'indagine con riferimento ai sistemi di anagrafe tributaria esistenti in Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti, che sono i paesi con i quali abbiamo il maggior numero di relazioni economico-finanziarie.

Da questa indagine abbiamo tratto alcune considerazioni. La prima riguarda i soggetti investiti della conduzione tecnica delle banche dati fiscali. A differenza dell'Italia, dove la conduzione tecnica è svolta da una società di diritto privato detenuta totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, negli altri paesi questa funzione è di norma assegnata a strutture incardinate nella pubblica amministrazione.

Il secondo aspetto riguarda le modalità organizzative. In genere il patrimonio informativo relativo all'anagrafe tributaria è gestito in modo accentrato. Questo non implica che non si possano avere strutture decentrate. In Francia le informazioni sono raccolte da dieci uffici fiscali attraverso gli « agenti pagatori » e le dichiarazioni dei redditi. Questa enormità di dati confluisce in una struttura centralizzata. Fa eccezione la Germania dove, per le sue specificità costituzionali, i *Länder* hanno la capacità impositiva e di raccolta delle informazioni di natura fiscale. Anche qui, tuttavia, ci sono delle strutture centralizzate, in particolare per quanto riguarda il controllo della soglia di non imponibilità relativa ad alcuni investimenti in valori mobiliari.

Una terza caratteristica è costituita dall'esistenza in alcune anagrafi tributarie di uffici specializzati per i rapporti con i non residenti. Questo è un aspetto molto importante, perché avere delle unità specializzate dove confluiscono tutte le informazioni concernenti le transazioni finanziarie dei non residenti implica una più facile possibilità di attivare lo scambio di informazioni.

Un quarto aspetto – che ricordava anche lei, presidente – concerne i codici identificativi. L'Italia rappresenta un'esperienza unica per la presenza di un unico codice di natura autogenerante, valido anche ai fini previdenziali e per le transazioni con la pubblica amministrazione. Questo sistema è peculiare perché negli altri paesi esistono dei codici identificativi, ma non sempre vi è un codice identificativo unico. In particolare, negli Stati Uniti ci sono più codici identificativi per le differenti tipologie di imposizione; in Germania vi è il solo codice identificativo per l'IVA e, per quanto riguarda le imposte dirette, c'è solo l'apertura di un numero di fascicolo nel locale ufficio delle imposte.

Ci sono anche differenze che attengono all'acquisizione di dati e alla loro fornitura da parte delle stesse anagrafi tributarie. Per quanto riguarda l'acquisizione, essa generalmente avviene attraverso le denunce fiscali, gli agenti pagatori e altri uffici della pubblica amministrazione. In particolare, in Olanda c'è la possibilità da parte dell'anagrafe tributaria di chiedere informazioni anche al catasto; negli Stati Uniti, nell'ipotesi in cui sia infruttuosa la richiesta di informazioni al contribuente, c'è la possibilità di chiedere a società specializzate nella raccolta e nella gestione informazioni utili a valutare la capacità degli individui ad onorare le relative obbligazioni pecuniarie.

Esiste anche un processo di dazione dei dati che vengono raccolti che è particolarmente rilevante negli Stati Uniti. L'anagrafe tributaria degli Stati Uniti può fornire informazioni agli organi di Governo, al Parlamento (in particolare alle commissioni tecniche) e, con specifiche modalità, anche ad altre istituzioni pubbliche *(Federal reserve board, General accounting office, Social security administrator)*. Quindi c'è un processo di acquisizione e di utilizzo diversificato dei dati che vengono elaborati dall'anagrafe tributaria.

Queste differenze sono legate al contesto ordinamentale nei rapporti tra il fisco e il contribuente che caratterizza i diversi

sistemi e, più in generale, al rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione nei vari paesi.

Se si dovesse trarre una conclusione molto cauta, il sistema di anagrafe tributaria che ci sembra più vicino a quello italiano è quello francese, che è gestito dalla Direzione generale delle imposte del Ministero delle finanze e che contiene documenti e informazioni su tutti i contribuenti (persone fisiche, persone giuridiche e non residenti). Questo giudizio è stato tratto da questa analisi, come emerge anche dalla documentazione allegata.

Per quanto riguarda la direttiva sul risparmio, tutti voi sapete – lo abbiamo visto anche nell'audizione di ottobre – che man mano che l'Unione europea avanzava, la stessa Unione si è fatta carico di procedere ad una armonizzazione dei sistemi fiscali. Questo processo è stato lungo e infruttuoso, perché nessuno ha voluto rinunciare alla sovranità impositiva e quindi si è fatto un passo in un'altra direzione: il coordinamento fiscale.

Con il coordinamento non significa che viene meno l'esigenza dello scambio delle informazioni, anzi ritengo che, se c'è meno armonizzazione, l'esigenza dello scambio di informazioni è più elevata. Infatti, se i sistemi fossero armonizzati con le stesse imposizioni nei diversi paesi, non ci sarebbe la spinta ad investire all'estero, o comunque sarebbe inferiore, e vi sarebbe un minore incentivo all'evasione transnazionale.

Questa esigenza è rilevante proprio perché non c'è l'armonizzazione fiscale; gli Stati europei non vogliono rinunciare alla loro potestà impositiva e quindi si è proceduto a trovare un accordo per un coordinamento fiscale.

PRESIDENTE. È una strana Unione!

VINCENZO PONTOLILLO, *Direttore centrale della Banca d'Italia*. Sì, perché il principio, come ha spiegato molto bene il viceministro Baldassarri, è che poi si aprirebbero altri fronti. Qual è l'aliquota fiscale accettabile? Quella del paese più virtuoso ed efficiente o quella degli altri paesi?

Si vuole una competizione fiscale perché tutto il sistema europeo è basato sulla concorrenza. È importante che non sussista, attraverso la possibilità di investire nei paesi in cui c'è una tassazione meno elevata, il rischio di ridurre la base imponibile dei paesi da cui parte il risparmio o, peggio ancora, che ci sia addirittura un meccanismo per evadere il fisco.

Nel 1996, nel momento in cui stava per avvicinarsi l'unione monetaria, il commissario Monti presentò un pacchetto basato su due direttrici: una, l'eliminazione della doppia imposizione, e l'altra il contrasto all'elusione delle basi imponibili. Questo processo è stato lungo e solo il 3 giugno di quest'anno ha dato origine alla direttiva sul risparmio, che dovrà essere recepita nei vari paesi nel 2004 e la cui applicazione non avverrà prima del 2005.

Qual è il contenuto di questa direttiva? sul piano generale riafferma il principio della sovranità statale nei sistemi di tassazione. In secondo luogo, impone lo scambio automatico di informazioni – che significa sovvertire il sistema attuale basato sulle convenzioni e, quindi, sui rapporti bilaterali – per contrastare i fenomeni di evasione. Con questa direttiva 12 paesi saranno collegati per lo scambio di informazioni; fanno eccezione l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo e la Svizzera che hanno un sistema transitorio durante il quale applicheranno un'aliquota alla fonte del 15 per cento nei primi tre anni, del 20 per cento nei successivi tre anni e del 35 per cento negli anni successivi. Comunque, anche questi paesi sono interessati allo scambio di informazioni, sia pure non a livello individuale. Pertanto, 12 paesi sono interessati a livello individuale mentre gli altri devono scambiare informazioni relative ai redditi percepiti dai residenti in altri paesi della Comunità; inoltre, come *output* devono restituire ai paesi di origine, cioè quelli da cui provengono i non residenti, il 75 per cento della ritenuta.

Anche in questo caso esiste una possibilità di scambio di informazioni a livello individuale perché gli investitori che non intendono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte possono dare un'autorizzazione

espressa a tale scambio. Con questa direttiva si elimina una carenza che era stata individuata nello scambio di informazioni per i redditi derivanti dalle imposte dirette, però limitatamente agli interessi e non a tutti i redditi. Per quanto riguarda le modalità di scambio di informazioni, non esiste alcuna indicazione cogente se ciò debba avvenire per via elettronica o con supporto magnetico. Quello che non sembra attuabile è che ci sia un archivio centralizzato in cui tutti possono accedere mentre, invece, lo scambio di informazioni concerne soltanto i rapporti bilaterali tra amministrazioni fiscali: la differenza è che lo scambio di informazioni può avvenire in tempo reale, nel senso che, una volta individuati tutti i non residenti e i paesi di appartenenza, può esserci la possibilità di interconnessione in tempo reale.

Oggi l'informatica consente senza problemi tale sistema, che abbiamo attuato nell'ambito dell'unione monetaria nel settore dei sistemi di pagamenti. Tutte le Banche centrali dell'unione monetaria sono collegate in tempo reale attraverso il cosiddetto « spaghetti-*model* », nel senso che possiamo colloquiare in tempo reale con le 11 Banche centrali dell'unione monetaria più la Banca centrale europea, sia per quanto concerne le operazioni di finanziamento sia per quelle relative ai sistemi di pagamento. Quindi, la nostra esperienza nel campo dell'unione monetaria può essere facilmente replicata per l'implementazione dello scambio di informazioni prevista dalla direttiva sul risparmio.

L'integrazione economica e l'area monetaria unica hanno rinnovato l'impegno per evitare la concorrenza dannosa e l'erosione della base imponibile. Questa è un'esigenza molto importante, che si impone per gli attuali vincoli della finanza pubblica, derivanti dall'integrazione economica, ma che riguarda anche i cittadini, nella misura in cui, attraverso l'aumento della base imponibile, si può attuare una riduzione del carico fiscale ed una sua migliore distribuzione. L'esigenza dello scambio di informazioni ha impegnato l'Unione europea. Progressi sono stati realizzati nell'IVA e, attualmente, con la direttiva sul risparmio nello scambio di informazioni relativo agli interessi percepiti dai non residenti.

Adesso, occorre applicare lo scambio di informazioni e, a nostro avviso, sono necessarie strutture flessibili, capaci di colloquiare fra loro in tempo reale per consentire l'acquisizione nel più breve tempo possibile delle stesse informazioni. L'esistenza dei sistemi di pagamenti può essere utilmente tenuta presente nel porre in essere gli impianti. Il nostro sistema dell'anagrafe tributaria è ben strutturato e, a nostro avviso, occorrono adattamenti ma non interventi importanti. Bisogna tener presente che ulteriori adattamenti deriveranno dall'attuazione della legge delega n. 80 del 2003 sulla riforma fiscale generale e, quindi, tutto ciò richiede l'impegno di coordinare le modifiche all'anagrafe tributaria per lo scambio di informazioni con gli avanzamenti nella riforma fiscale generale.

Inoltre, va tenuto presente anche l'altro aspetto del federalismo fiscale. Pur ritenendo indispensabile una gestione accentrata, riteniamo che ciò non implichi l'esistenza di un'unica unità. Infatti, possono esserci unità decentrate; la regione Lombardia si sta muovendo in questa direzione per gli aspetti di imposizione fiscale decentrata, è però necessario un punto di coordinamento centralizzato e, quindi, anche la possibilità di scambio di informazioni. Se si ritiene necessario lo scambio di informazioni tra le anagrafi tributarie dei diversi paesi, a maggior ragione bisogna orientarsi verso anagrafi tributarie che possano colloquiare tra di loro, anche se sul piano nazionale e, quindi, locale.

Su un piano più generale, concreti avanzamenti in tema di scambio di informazioni avverranno a beneficio dei singoli Stati, in termini di contenimento dell'evasione fiscale, sia degli stessi cittadini, nella misura in cui il recupero di base imponibile consentirà di realizzare una più equa distribuzione del carico fiscale ed un abbassamento dello stesso.

Vorrei terminare il mio intervento, presidente, mettendo in rilievo l'importanza di avere un'anagrafe tributaria efficiente, capace di colloquiare in tempo reale e ben strutturata. Questo è un patrimonio importante non solo perché consente di realizzare gli obiettivi di cui ho parlato precedentemente (evitare l'evasione transnazionale e l'evasione della base imponibile), ma anche perché consente analisi e ricerche di natura economica necessarie per poter operare modifiche del quadro tributario suffragate da valutazioni concrete e fondate su dati certi.

La valorizzazione di queste informazioni non viene messa in rilievo. Oggi siamo nella società dell'informazione e della conoscenza e per poter operare sui mercati ci serviamo di tanti *provider* che immettono sulla rete i dati. Anche il patrimonio dell'anagrafe può essere utilizzato per le analisi e le ricerche utili al paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Pontolillo per la sua relazione. Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

ALDO CENNAMO. Ringrazio anch'io il dottor Pontolillo per la puntuale relazione, che ha già toccato gli aspetti che volevo segnalare alla sua attenzione. Questa indagine conoscitiva è volta a capire in quale misura è possibile configurare l'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria senza una parallela armonizzazione dei sistemi fiscali. Questo è il cuore della discussione che abbiamo effettuato finora.

In verità, dalle prime audizioni svolte è emerso un orientamento teso ad affermare che l'armonizzazione delle tecniche di anagrafe tributaria costituirebbe uno strumento tecnico che può essere applicato anche ai sistemi fiscali diversificati. Ritengo che questo orientamento possa creare qualche perplessità, perché mi chiedo quale sia l'utilità di un'armonizzazione dell'anagrafe tributaria se i presupposti e l'ambito di applicazione delle imposte sono totalmente diversi e rendono quindi poco comparabili i dati in possesso dell'anagrafe stessa.

Il presidente ha ricordato – c'è un passaggio anche nella vostra relazione, ma è stato altresì evidenziato dalla Corte dei conti nell'audizione della scorsa settimana – che nel campo dell'IVA e delle dogane già esiste un collegamento automatico tra sistemi informativi delle diverse amministrazioni, che occorre ancora sviluppare e perfezionare.

Nel caso delle imposte dirette ciò non succede, perché non solo manca uno scambio automatico di informazioni, ma non esistono neppure i presupposti, sia a causa della mancanza di adeguate previsioni normative, sia per l'assenza di un codice identificativo dei contribuenti a livello europeo. Da questa situazione si può dedurre che la normativa per le imposte indirette è sostanzialmente armonizzata, come nel caso dell'IVA, dei dazi e delle accise. Pertanto, in questo ambito è possibile uno scambio effettivo e automatico di informazioni tra i sistemi informativi nazionali. Ciò non è possibile per le imposte dirette perché manca un'armonizzazione o un coordinamento e quindi è difficile prospettare un vero e proprio collegamento automatico.

Questo ci pone ulteriori problemi perché, se non c'è l'interconnessione tra i sistemi di anagrafe, in assenza di un quadro di armonizzazione minima in materia di imposte dirette, lo scambio di informazioni avverrà solo caso per caso.

Questi sono i dubbi che ancora persistono e che in parte sono stati chiariti dalla sua puntuale relazione. Ritengo tuttavia necessaria, se possibile, un'ulteriore riflessione su tali dubbi e le chiedo cortesemente di provare a chiarirli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Cennamo per il suo intervento. Sottolineo l'importanza del contributo che la Banca d'Italia ci ha dato oggi e che io estenderei a tutte le sue attività, che ovviamente devono rimanere autonome e senza *vigilantes*. Al di là di questo, ritengo opportuna una riflessione ulteriore.

L'Unione europea si sta allargando a venticinque paesi. Sarebbe già importante, a mio avviso, capire se non sia il caso di prevedere che, laddove vi fosse un'integrazione delle anagrafi tributarie relative ad IVA e dogane, vi sia la possibilità che questa sia estesa anche ai paesi entranti. Diversamente, correremmo il rischio di raggiungere una certa integrazione oggi ma, tra alcuni anni, di riscontrare una situazione oggettiva di regressione rispetto al risultato precedente.

Anch'io sono convinto che, se è già difficile mettersi d'accordo su come calcolare un debito comune in Europa, difficilmente riusciremo a trovare un sistema fiscale comune. Ritengo che per contro potremmo studiare un sistema che consenta di combattere l'evasione in modo comune in Europa, perché il reddito sottratto all'imposizione fiscale, in qualunque paese ciò avvenga, costituisce comunque un'entrata minore per quel paese, riflettendosi su tutta l'Unione europea. Per tale motivo, un'anagrafe tributaria che consenta, rispetto ai non residenti, di allargare lo spettro della propria azione (nel senso di avere un interscambio che riguardi l'attività più vastamente intesa sotto il profilo fiscale del soggetto interessato), potrebbe essere un elemento di interesse comune dell'Europa, anche perché è difficile ormai realizzare dei paradisi fiscali, che non possono esistere all'interno dell'Unione europea.

Dall'osservatorio autorevole della Banca d'Italia, l'integrazione dell'anagrafe tributaria si valuta, per quanto è possibile, come di immediata realizzazione o, invece, non ritiene di voler suggerire – dall'alto di un osservatorio neutrale ma che dimostra, come nei casi che avete rappresentato con idonea documentazione, di essere monitorato anche al di fuori dei confini nazionali – eventuali migliorie, tali da poter anche proporre l'anagrafe tributaria italiana come modello per altri ?

Affermo ciò perché – ne parlavamo con il viceministro Baldassarri nell'ultima occasione in cui ci siamo incontrati in Commissione – esiste un fenomeno abbastanza strano. Parrebbe che, per quanto riguarda l'anagrafe tributaria, l'Italia sia in prima fila, a tal punto da poter fornire, attraverso opportuni accordi, del *know-how* ad altri paesi per poterli adeguatamente informatizzare sotto questo profilo. Al di là del discreto o eccellente livello raggiunto dalla nostra anagrafe tributaria, riscontrate, invece, alcune sacche in cui la stessa potrebbe avere dei margini di miglioramento ?

VINCENZO PONTOLILLO, *Direttore centrale dell'area Banca centrale e mercati della Banca d'Italia.* Per quanto riguarda la domanda del vicepresidente Cennamo, in quel caso si tratta di una questione di obiettivi. La risoluzione del problema dell'armonizzazione fiscale dipenderà anche dai passi che si faranno sotto l'aspetto dell'unione politica e dai progressi che si otterranno in questo campo. Confermo che l'utilità dell'anagrafe tributaria è tanto più elevata quanto minore è l'armonizzazione fiscale. Infatti, oggi in Europa esistono delle differenze di imposizione e sono più rilevanti nella tassazione del risparmio che proviene dai non residenti.

Di conseguenza, ogni paese diventa un paradiso fiscale, perché se un cittadino italiano depositasse delle disponibilità o investisse in alcune attività finanziarie in Germania, l'applicazione dell'aliquota sarebbe zero, nel presupposto che lo stesso cittadino, facendo la dichiarazione dei redditi in Italia, indichi i redditi percepiti in Germania e, quindi, venga sottoposto ad imposizione.

Se il cittadino non eludesse, tutto funzionerebbe senza problemi; nel caso contrario, esiste il problema di una reciprocità nello scambio di informazioni, di un'amministrazione finanziaria che funzioni e di individuare effettivamente il non residente che ha investito in un deposito o in attività finanziarie esterea.

Le spinte che inducono i residenti ad investire all'estero sono la qualità del prodotto – comunque, oggi gli stessi servizi finanziari vengono offerti in tutti i paesi – ma, soprattutto, l'elemento fiscale, specie nel momento in cui, con la moneta unica, non esiste più il rischio di cambio

(prima si poteva investire nel marco ma poi il cambio poteva variare e dare un rendimento superiore o inferiore). Se in Italia sugli interessi dei depositi l'aliquota è del 27 per cento e in Germania è zero per i non residenti o del 10 per cento, il differenziale di imposizione diventa un elemento che spinge i movimenti di capitale.

L'anagrafe tributaria è sorta per fini interni, cioè per acquisire tutte le informazioni relative ai cittadini sottoposti ad imposizione in Italia e, quindi, per classificare tutti i vari redditi e per avere informazioni ordinate ed incrociate in grado di verificare l'attendibilità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi. Oggi con la libertà di movimento di capitali è sorta l'esigenza di armonizzare i sistemi fiscali – e, quindi, di eliminare all'origine una delle motivazioni che portano i capitali all'estero – oppure di avere un sistema che consenta di non sfuggire alla tassazione, cioè lo scambio di informazioni. Quindi, proprio perché non c'è un'armonizzazione fiscale, l'esigenza di avere uno scambio di informazioni assume una grande importanza.

Lo scambio di informazioni è possibile se esiste un sistema armonizzato di anagrafi tributarie in grado di rilevare la distinzione macroscopica fra residenti e non residenti, le attività di pertinenza dei non residenti, il loro paese di origine.

Nel momento in cui tutto ciò avviene e considerando che la direttiva sul risparmio per gli interessi percepiti dai non residenti ha scelto di applicare l'imposizione del paese di origine, a quel punto, se lo scambio di informazioni funziona e se l'anagrafe tributaria è efficiente ed interconnessa, non si erode la base imponibile e tutti i cittadini, ancorché abbiano la libertà di investire in Italia o in qualsiasi paese dell'Unione europea, sono sottoposti alla stessa imposizione vigente nel territorio nazionale.

Quindi, si tratta di un'importanza primordiale ed è tanto più elevata quanto maggiori sono le differenze nella tassazione nell'Unione europea o nei paesi confinanti. Oggi queste differenze sono tante, considerando, ad esempio, la tassazione sul reddito di impresa in Italia e in Irlanda, dove in pochi anni si è avuto uno sviluppo tra i più elevati dell'Unione europea.

Con riferimento agli aspetti che sollevava il presidente, lei ha posto un rilievo molto importante sul fatto che, nel momento in cui l'Europa viene allargata, si parta con il piede giusto. Nella direttiva sul risparmio ciò è già stato codificato, nel senso che questi paesi, man mano che accedono, non hanno la possibilità di applicare un'aliquota transitoria, come per l'Austria, il Belgio e, in particolare, il Lussemburgo che non hanno voluto rinunciare in un primo momento al loro sistema di riservatezza.

I paesi che aderiranno dal prossimo anno all'Unione europea sono obbligati allo scambio di informazioni fin dall'inizio e quindi si devono attrezzare. Da qui nasce l'esigenza o la possibilità che chi ha più esperienza in questo campo possa offrirla agli altri paesi. Ritengo che il *know how* della nostra anagrafe tributaria, se non altro perché è partito tanti anni fa e perché possiede un sistema di informatizzazione elevatissima (basta vedere il numero di dichiarazioni dei redditi che viene inoltrato per via telematica e che non trova riscontro all'estero), possa essere offerto sia ad eventuali anagrafi locali sia, in particolare, ai paesi di nuovo accesso. Svolgiamo questa attività anche nell'ambito dell'unione monetaria, perché alcuni di questi paesi si stanno attrezzando per entrare nell'unione monetaria e noi offriamo loro la collaborazione per far decollare il sistema di pagamenti in rete con il piede giusto. Pertanto, anche questi paesi, quando entreranno nell'Unione europea, avranno un sistema di pagamenti che partirà collegandosi direttamente a tutti i paesi dell'Unione europea.

Rispetto alle modifiche necessarie, noi non siamo dei tecnici, ma ritengo che la dottoressa Panzeri possa accennare ad alcuni aspetti sul piano procedurale e applicativo. Io posso fare un'unica considerazione relativamente all'assetto. Solo noi abbiamo una società di diritto privato

detenuta da una pubblica amministrazione. A mio avviso, una struttura di questo tipo pur essendo di proprietà pubblica, ha una organizzazione di natura privatistica, che dà la possibilità di prendere decisioni di natura tecnica e gestionale con maggiore facilità, determinando una maggiore velocità di adeguamento alle evoluzioni del mercato. Questa considerazione è stata fatta in Italia da tutto il sistema delle banche, pubbliche, che hanno assunto una struttura privatistica, per ottenere una organizzazione comune più in linea con il mercato.

MATILDE CARLA PANZERI, *Capo del Servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia.* È molto interessante la domanda dell'onorevole Cennamo, che mi dà l'occasione di raccontare ciò che ha preceduto la direttiva sul risparmio.

In realtà, in Europa si è ormai preso atto che è impossibile giungere ad una armonizzazione sulle imposte dirette, così come invece siamo riusciti a fare su quelle indirette. Già l'IVA di per sé è nata come un'imposta europea con basi abbastanza simili e comuni. Noi l'abbiamo subita quando abbiamo dovuto cambiare il nostro sistema IGE con quello del valore aggiunto.

PRESIDENTE. Le aliquote però non sono state modificate.

MATILDE CARLA PANZERI, *Capo del Servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia.* No, però c'è un *range* abbastanza comune. Per esempio, l'esenzione degli strumenti finanziari e assicurativi è uguale per tutti; i beni di lusso possono essere individuati in modo diverso, però hanno un'aliquota più alta. È però importante proprio il sistema di tassazione.

Questo sistema non si rinviene nell'ambito delle imposte dirette, soprattutto per quanto riguarda il reddito di impresa. Su questo piano si è abbandonata l'idea di una armonizzazione e si è accettato un sistema di coordinamento.

In particolare, per gli interessi già oggi le normative interne sono unificate, perché nei confronti dei non residenti tutti i paesi hanno un'aliquota zero. Si è verificata un'armonizzazione fiscale di fatto, per effetto della competizione fiscale, a livello zero. Questo è stato un passaggio graduale che si è verificato appunto perché l'idea originaria, che era quella del commissario europeo, Christiane Scrivener, era quella di un sistema di tassazione proporzionale del risparmio nel luogo dove esso era prodotto. Questo è il principio della *capital import neutrality*, che significa sostanzialmente che, da qualunque luogo arrivino i risparmi, il reddito è tassato nella sede dove viene prodotto. Pertanto, c'era una tassazione uniforme che si immaginava potesse aggirarsi intorno al 15 per cento. Questo avrebbe realizzato l'armonizzazione.

Contro questa proposta di direttiva si sono scatenati soprattutto il Lussemburgo e l'Inghilterra, cioè i paesi che avevano al loro interno un'aliquota molto più bassa. Del resto anche noi avevamo un atteggiamento tiepido, perché avevamo una aliquota del 12,5 per cento e quindi avremmo dovuto adottarne una più alta.

Questo progetto è caduto e se ne è realizzato un altro che segue il principio della *capital export neutrality*, che significa che è indifferente il luogo dove si produce il reddito e che, ovunque si esporti il risparmio, vale la tassazione del paese di residenza. Questo sistema è compatibile con la diversità dei regimi fiscali e non è necessaria un'armonizzazione.

Nei confronti dei dividendi e dei redditi da lavoro autonomo ci sono norme convenzionali secondo le quali, anziché lo scambio automatico di informazioni, il non residente deve dimostrare il suo *status ex ante*. Sugli interessi l'informazione al paese di residenza viene data *ex post*, ossia prima viene pagato l'interesse e poi una volta l'anno viene data l'informazione.

Per i redditi da dividendi e lavoro autonomo, c'è bisogno di dare una dimostrazione *ex ante*: il non residente, per poter usufruire di un'aliquota convenzionale deve recarsi dal suo debitore e dimostrare di essere un soggetto residente all'estero con una certificazione rilasciata

dall'autorità fiscale. In questo caso l'autorità fiscale del paese di residenza conosce *ex ante* l'entità del reddito e il soggetto, e ha gli strumenti per procedere all'accertamento. Questo sistema vige ancora oggi per quanto riguarda i redditi diversi dagli interessi.

Per quanto riguarda il reddito di impresa, l'unica via è quella di una base comune e consolidata, nel senso che possono essere previste aliquote diverse ma il modo di determinare la base imponibile deve essere tendenzialmente simile.

La Commissione ha fatto uno studio e nel marzo di quest'anno ha sottoposto a tutti i paesi un progetto di determinazione della base comune per le imprese, soprattutto per i gruppi multinazionali, basato sull'adozione dei principi di IAS *(International accounting standards)*, cioè i principi contabili internazionali che anche noi dovremo adottare nel 2004 e nel 2005 con riguardo ai bilanci consolidati di società quotate e, in via opzionale, anche ai bilanci individuali.

Ovviamente, è più facile che questa base comune venga accettata nei paesi anglosassoni, perché hanno dei principi più orientati al mercato, piuttosto che nei paesi di cultura latina che, invece, hanno bilanci orientati tendenzialmente alla prudenza, ai soci. Questo aspetto rivela come siamo arrivati a questa direttiva sul risparmio, che rinuncia all'armonizzazione per adeguarsi, invece, ad una diversità di criteri.

Vorrei aggiungere qualcosa sulla questione dei paesi terzi. Per dieci paesi già oggi è previsto che nella loro impostazione tributaria interna debbano prevedere lo scambio di informazioni e debbano avere anche i sistemi per adottare l'IVA. L'IVA è ormai un'imposta che si deve sostituire alle eventuali imposte sui consumi interni e, quindi, tutti i sistemi di conoscenza e di trasmissione di informazioni debbono esserci automaticamente anche per loro.

Per quanto riguarda il miglioramento dell'anagrafe, abbiamo questo esempio di *best practice* che possiamo esportare e credo che gli altri paesi debbano fare delle gare internazionali perché ciò è previsto nell'ambito della Comunità. Allora, la Sogei, che è una società privata, potrà mettersi sul mercato offrendo i prezzi e i prodotto migliori. Tuttavia, anche in questo caso sono compatibili diversi modi di rilevare informazioni, perché non è detto che debba esserci un'uniformità. A livello europeo potrebbe esserci un sistema di decodificazione che consenta l'omogeneità, nel senso che la notizia parte secondo certe caratteristiche, viene decodificata e viene ripresa secondo altre codifiche.

ALDO CENNAMO. Si dice che l'interconnessione sia possibile anche in questo caso.

MATILDE CARLA PANZERI, *Capo del servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia.* Non sono un tecnico ma ho letto che questo già avviene per altre realtà non fiscali tra soggetti che hanno sistemi informatici diversi. Le banche che acquisiscono altre banche hanno un problema di dialogo di sistemi informatici che dovranno essere gradualmente unificati e, nel frattempo, adottano dei sistemi di decodifica: penso che questo possa essere portato avanti anche dall'Italia nel corso del semestre europeo. Ieri si è riunito l'Ecofin e si è cominciato a parlare dell'adozione della direttiva all'interno per vedere come, eventualmente, correggere i sistemi. Naturalmente, una cosa importante da considerare è il tempo. Noi dobbiamo dare le informazioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale e mi sembra che oggi tutto ciò sia incompatibile con il fatto che la dichiarazione può essere inviata fino alla fine di ottobre.

Quindi, l'acquisizione delle informazioni che vengono dalle dichiarazioni, perlomeno, dovrebbe essere anticipata e le informazioni che devono essere trasmesse all'esterno dovrebbero affluire preliminarmente all'anagrafe.

Potrebbe essere migliorato il sistema dei tempi perché, giustamente, l'uso delle informazioni per analisi è assolutamente strategico, ma sarebbe ancora più importante se i tempi fossero ragionevoli. Infatti, se oggi dobbiamo ancora avere delle va-

lutazioni di effetti di gettito su dati di cinque anni fa, certamente, le informazioni sono quasi inutili. Quindi, il lavoro dell'anagrafe potrebbe riguardare l'elaborazione dei dati a sua disposizione, essere funzionale ed efficiente al massimo. Di conseguenza, potrebbero esserci margini di miglioramento con riferimento ai tempi di elaborazione e di *output* delle informazioni che vanno a chi assume decisioni di politica fiscale.

PRESIDENTE. Ringrazio i partecipanti alla nostra audizione anche per il materiale che ci hanno fornito. Dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, l'audizione di Guido Sansonetti, consigliere del CNEL.

Do ora la parola al dottor Sansonetti per la sua relazione.

GUIDO SANSONETTI, *Consigliere del CNEL*. A nome del presidente Pietro La Rizza, che qui rappresento in qualità di consigliere del CNEL, ringrazio la Commissione per l'invito che ci ha rivolto.

Abbiamo effettuato alcune ipotesi: in particolare vorrei illustrare l'ipotesi di anagrafe tributaria quale fattore significativo sul piano della fiscalità, per la quale esistono gravi difficoltà proprio per il principio dell'unanimità; sorge allora la necessità di esaminare l'anagrafe tributaria da un punto di vista diverso, ossia quale metodo e strumento di conoscenza e non necessariamente nell'ottica dell'armonizzazione. Questo consente di passare ad un piano convenzionale. Pertanto, anche in ambito internazionale si può procedere attraverso la via della convenzione, al limite anche soltanto tra due paesi, e insieme esaminare le possibilità di analisi e di attività che possono essere svolte in comune.

In realtà, in ambito comunitario vi sono stati passi in avanti in sede fiscale solamente per l'IVA e le accise, mentre in materia di imposte dirette siamo riusciti a fare ben poco. Questo non vuol dire che non esiste la possibilità di qualche spiraglio, che si intravede anche in una prima direttiva del 1998 che istituisce un sistema di analisi dei sistemi informativi. Ciò non basta perché, anche se si tratta di un esempio che ha poco a che fare con l'anagrafe tributaria, vale il principio della necessità di sviluppare un'analisi informativa, che deve essere adottato come base.

Vi sono due precedenti: quello del commercio elettronico e quello della tassazione del risparmio. Dopo le varie difficoltà degli anni ottanta, con una direttiva di quest'anno finalmente si è giunti ad una sorta di compromesso. Infatti, con l'eccezione di alcuni paesi (Austria, Lussemburgo e Belgio), è stato accettato un sistema di scambio di informazioni. I paesi che non hanno accettato tale scambio si sono impegnati ad effettuare una ritenuta che addirittura per il 2010 sarà fissata nel 35 per cento

Da ciò si capisce che la strada della ricerca di un'intesa esiste, però è lunga e faticosa e l'accordo raggiunto costituisce indubbiamente un passo in avanti, però ci si deve chiedere fino a quando esso possa reggere.

L'esigenza di approfondimento della conoscenza dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria europea e internazionale consente un inquadramento ben definito dell'indagine e permette anche a chi parla di indicare alcune ipotesi: anagrafe tributaria quale fattore significativo sul piano della fiscalità; anagrafe tributaria quale metodo e strumento di conoscenza non necessariamente in ottica di armonizzazione comunitaria; organismi comunitari e italiani che possano contribuire ad un approfondimento.

Ritengo opportuno ai fini della chiarezza ricordare che, in particolare in tema di fiscalità, in ambito comunitario vige il principio dell'unanimità dei consensi, il

che ha fatto registrare sino ai giorni nostri una scarsa convergenza di imposizione dei vari paesi.

Per motivi di varia natura da parte di alcuni Stati si è addirittura osservato che la non uniformità fiscale può anche avere implicazioni positive e che anzi vi siano ragioni per sostenere che una relativa libertà a livello statale nella tassazione sia da giustificare in un modello in cui, per effetto della presenza di moneta unica, i singoli Governi non possano più manovrare la politica monetaria e il cambio. In questo scenario di lenta armonizzazione dei sistemi, la frode fiscale è comunque fonte di crescente preoccupazione nella Comunità, perché comporta un deterioramento della situazione fiscale di alcuni Stati membri a vantaggio di altri. Per tale motivo si sta cercando, non senza difficoltà, di porre in essere da parte della Comunità azioni di lotta intese a rafforzare la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Il Consiglio Ecofin del 9 maggio 1998 decise tra l'altro « lo studio di un sistema informatizzato di movimento e di controllo dei prodotti soggetti ad accise ».

È evidente che siamo in un campo che non è proprio quello dell'anagrafe tributaria. È tuttavia il principio della necessità dell'informazione ai fini di controllo che va sottolineato.

Non va peraltro sottaciuto che nella Comunità, mentre ai fini delle accise e dell'IVA passi avanti sono stati fatti, ai fini delle imposte dirette non esiste in concreto un'azione di coordinamento nonostante i ripetuti tentativi fatti. I risultati raggiunti sono soltanto risposte parziali a casi particolari di doppia imposizione o concernenti l'attività economica transfrontaliera. Questa situazione ha preoccupato la Commissione, che nei suoi continui sforzi ha avviato un progetto di sistema fiscale che in una ottica di promozione e di crescita dell'occupazione miri alla stabilizzazione dei sistemi fiscali. La strategia delineatasi è costantemente preoccupata di evitare che le differenze tra i sistemi fiscali, rese più evidenti dopo il passaggio all'euro, si traducano in ostacoli agli scambi. Solo un aumentato coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri può consentire di trovare un equilibrio tra le diversità dei sistemi da una parte e la libertà di stabilimento e di circolazione dall'altra.

In questo lento e difficoltoso cammino è possibile vedere qualche spiraglio di progresso. Ritengo, infatti, che un tema significativo, idoneo a far comprendere e approfondire il problema, anche dell'anagrafe, sia quello della tassazione del commercio elettronico.

Lo sviluppo del commercio elettronico è stato senza dubbio uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni. Questo sviluppo, oltre ad avere effetti positivi sulla crescita economica, avrà in futuro rilevanti implicazioni sui sistemi fiscali, sulla loro equità e capacità di produrre gettito.

Sono state avanzate diverse proposte da parte delle organizzazioni internazionali per cercare di risolvere il problema della tassazione del commercio elettronico. Tuttavia la possibilità pratica di raggiungere un accordo su questa materia è fortemente limitata dalla diversità di impostazione e di approccio al problema che esiste tra Stati Uniti e Unione europea e dalle difficoltà pratiche di definire e realizzare concretamente una tassazione del commercio elettronico.

Secondo l'OCSE il commercio elettronico comprende tutte quelle categorie di transazioni commerciali che coinvolgono sia organizzazioni, sia individui, basate sul trattamento e sulla trasmissione di informazioni digitalizzate e che includono testo, suono e immagini. La Commissione europea lo ha definito come « l'attività di contrattazione elettronica di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali in rete, il trasferimento elettronico di fondi, azioni e polizze elettroniche, le aste commerciali in rete, le attività di vendita diretta al consumatore ».

Sia l'OCSE sia l'Unione europea hanno tuttavia sempre manifestato una posizione comune, affermando che il commercio elettronico dovrebbe essere libero di prosperare senza essere ostacolato da forme distorsive o inopportune di tassazione. Negli ultimi anni l'Unione europea ha

preso posizione ribadendo che lo sviluppo di Internet non deve implicare l'introduzione di nuove imposte e ciò soprattutto per la preoccupazione di non creare intralci a questo particolare tipo di commercio, che potrebbe dare all'Europa importanti benefici sul piano della crescita economica e della integrazione commerciale. Il Consiglio europeo, data la delicatezza del tema e le notevoli implicazioni internazionali, nel febbraio 2002, ha adottato una direttiva al fine soprattutto di rimuovere lo svantaggio competitivo che di fatto esiste tra imprese europee e imprese non europee. L'attuazione di questa direttiva comporterà implicazioni informative rilevanti e, quando attuata, avrà ricadute sui sistemi informativi anagrafici.

Un altro tema rilevante ai fini prima indicati è quello della tassazione del risparmio. Dopo diversi tentativi iniziati negli anni ottanta di introdurre una qualche forma di imposizione del risparmio, finalmente nel gennaio del 2003 si è riusciti a raggiungere all'interno della Unione europea un accordo in materia di tassazione del risparmio. L'accordo è diventato direttiva nello scorso mese di giugno. L'introduzione di un regime unico di ritenuta alla fonte, quantunque imperfetto, poiché di fatto applica il principio della territorialità e non quello della residenza, è stato ritenuto dalla Commissione, data anche l'indisponibilità di alcuni paesi membri ad operare un effettivo scambio di informazioni, una buona soluzione pratica per evitare che i redditi derivanti dagli impieghi del risparmio delle persone fisiche non residenti venissero non tassati o esentati. L'accordo prevede un compromesso in base al quale Lussemburgo, Austria e Belgio possono, per un certo periodo, mantenere il segreto bancario e anziché scambiare informazioni dovranno applicare una ritenuta che nel 2010 sarà del 35 per cento, come ho detto dianzi. Di per se è un buon compromesso e indubbiamente rappresenta uno strumento utile per evitare forme di evasione dell'imposizione.

Come si è visto la strada della ricerca di un'intesa è lunga e faticosa. L'accordo raggiunto è un indubbio passo avanti, ma ci si deve interrogare sulla sua robustezza sulla sua realizzabilità pratica, sulla sua sostenibilità nel tempo. In un'ottica evolutiva una possibile soluzione, anche se ancora non matura sul piano politico, potrebbe essere quella di fare della tassazione del risparmio una forma di entrata stabile del sistema futuro di finanza dell'Unione europea.

Ho ritenuto utile soffermarmi su queste due ipotesi perché sono convinto che qualsiasi approfondimento ulteriore abbia implicazioni sull'anagrafe tributaria. Non si può prescindere da criteri condivisi di informazione anagrafica tributaria, se si intende esplorare la strada della tassazione del risparmio come risorsa fiscale dell'Unione europea.

Sono evidenti le grandi difficoltà esistenti soprattutto condizionate dal vincolo del voto all'unanimità. L'occasione per consentire qualche concreto passo avanti è sicuramente rappresentata dalla Costituzione europea. Poche, sagge, significative parole possono aiutare a sbloccare una situazione di stallo e quindi rilanciare il dialogo in termini di armonizzazione, nell'ambito dell'Unione economica, anche dei sistemi di gestione della anagrafe tributaria. Personalmente ho forti dubbi che ciò si possa concretizzare nel breve periodo e che l'allargamento a venticinque paesi non favorirà tale processo. Tuttavia è essenziale tenere vivo il processo anche se il progresso avverrà a piccoli passi.

Ritengo quindi che il problema dell'anagrafe tributaria in sede comunitaria debba essere affrontato con un approccio totalmente differente e teso ad evitare l'impatto diretto con il principio dell'unanimità. Occorre cioè abbandonare la via della generalità e impostare il problema su base convenzionale partendo dal presupposto che la discussione debba vertere sullo strumento anagrafe tributaria e sulla compatibilità con simili o analoghi sistemi esistenti presso altri paesi stranieri.

Questo obiettivo può essere conseguito con il confronto e la comparazione al limite anche con un solo altro paese della Comunità, salva sempre la possibilità di allargare l'indagine a più paesi.

Sulla base di un accordo privatistico bilaterale (o multilaterale), due o più soggetti detentori della anagrafe tributaria avviano in comune un approfondimento che partendo dal confronto e dalla comparazione tra i sistemi esistenti tentino l'avvio di un sistema comune di anagrafe.

E' ovvio che nel corso dei lavori potranno essere affrontati temi non solo procedurali, ma anche sostanziali e che si potrà anche incappare in discriminazioni legislative di tassazione di favore la cui eliminazione non è al momento attuale possibile se non attraverso il vincolo dell'unanimità. Si tratta di impatti difficilmente superabili che però non devono scoraggiare al punto da fare abbandonare l'azione di confronto tra i sistemi di anagrafe. Nel corso dei lavori, se emergeranno ostacoli non superabili (senza intaccare il principio della unanimità), si dovrà affrontare il problema e tentare di aggirarlo accantonandone l'esame.

Un ultimo breve punto sul quale vorrei soffermarmi è quello relativo a quali altri organismi possano essere coinvolti per un approfondimento. Ritengo che un contributo molto efficace possa essere dato dal CESE (Comitato economico e sociale europeo), organo ufficiale consultivo del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, presieduto da Roger Brish con sede in Bruxelles, Rabenstein 2.

Sono certo che dall'audizione di un qualificato rappresentante di questo organismo potranno emergere indicazioni significative sia su altri eventuali organismi da contattare sia sulle concrete possibilità di sviluppo di forme di coordinamento e armonizzazione dei sistemi di anagrafe tributaria.

Un ulteriore contributo, se ritenuto utile e necessario e se espressamente richiesto, potrebbe essere fornito a cura del CNEL, il quale nei tempi tecnici necessari e di intesa con il Ministero delle politiche comunitarie e con la Commissione di vigilanza potrebbe organizzare e attuare un convegno di approfondimento. In questo momento di Presidenza italiana l'iniziativa assumerebbe un particolare significato, dato il condiviso convincimento che l'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria è in prospettiva un fattore determinante sul piano della fiscalità europea.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sansonetti per il suo intervento. Non essendovi domande da parte dei colleghi, dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 5 agosto 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria

Audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia:

dott. Vincenzo Pontolillo
Direttore Centrale

dott.ssa Matilde Carla Panzeri
Capo del Servizio Rapporti Fiscali

INDICE

1. Premessa 3

2. Anagrafe tributaria e lotta all'evasione 4

3. Modelli a confronto 6

4. L'anagrafe tributaria e la direttiva sulla fiscalità sul risparmio 9

5. Considerazioni conclusive 14

1. Premessa

Nella precedente audizione del 23 ottobre 2002 ho avuto modo di sottolineare come l'anagrafe tributaria svolga, tra l'altro, un ruolo strategico per lo scambio di informazioni tra Autorità fiscali nella lotta all'evasione transnazionale.

La rilevanza di questi compiti, ad elevata potenzialità di sviluppo, emerge nel documento conclusivo della precedente indagine conoscitiva approvato da questa Commissione.

Il processo di globalizzazione dell'attività finanziaria, la creazione di un'area europea a moneta unica e, in particolare, l'attuazione delle iniziative di coordinamento fiscale europeo sono fattori che, rendendo indifferibile lo scambio di informazioni, spingono le Autorità finanziarie nazionali a dotarsi di strumenti idonei ad un'efficace collaborazione.

Uno dei campi in cui tale esigenza è particolarmente avvertita è quello fiscale: Owens ha giustamente rilevato che "*lo scambio di informazioni è la via in cui i sistemi fiscali possono continuare ad essere nazionali e nello stesso tempo il modo attraverso cui le Amministrazioni fiscali possono essere globali*"[1].

La nuova indagine sull'armonizzazione dei sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria intende acquisire informazioni sui modelli organizzativi adottati da altri Paesi, al fine di stabilire un raffronto con quello italiano, nonché esaminare le implicazioni derivanti dal processo di armonizzazione fiscale nell'Unione Europea.

Questa relazione è appunto incentrata su un confronto comparativo dei sistemi di alcuni paesi industriali e sulla ricognizione dello "stato dell'arte"sull'armonizzazione dei sistemi fiscali, che ha visto realizzare un rilevante passo avanti il 3 giugno scorso

---

[1] J.Owens, *Tax Administration in the New Millennium, Tax Analysts*, 2001.

con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della cd. "direttiva sul risparmio"[2]. L'attuazione di questa direttiva avrà riflessi sugli intermediari e sui mercati finanziari; di qui l'interesse della Banca d'Italia a seguirne l'impianto e l'evoluzione.

2. Anagrafe tributaria e lotta all'evasione

Un sistema articolato su anagrafi tributarie estese, aperte allo scambio di informazioni su base armonizzata, costituisce un valido strumento per contrastare l'evasione fiscale transnazionale.

Un'azione più intensa e coordinata in questa direzione si impone, oltre che per ragioni di equità nella distribuzione del carico fiscale, per esigenze di finanza pubblica connesse con l'appartenenza all'Unione Economica. Peraltro, ad un effettivo, efficiente scambio di informazioni tra Autorità fiscali si frappongono numerosi ostacoli sul piano sia giuridico sia economico.

Sotto il primo profilo, nonostante l'esistenza di una fitta rete di convenzioni contro le doppie imposizioni, che prevede lo scambio su base bilaterale tra Stati[3], permangono vischiosità ordinamentali. La disarmonia applicativa è sostanzialmente riconducibile al diverso grado di tutela riconosciuto da ciascun ordinamento ai soggetti, residenti e non, nei confronti del Fisco e al conseguente livello di segretezza che può rappresentare una barriera al pieno scambio di informazioni.

---

[2] Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi,

Ci sono poi distorsioni di natura economica che la dottrina fa risalire a diversi fattori[4]:

- la c.d. "*incompatibilità degli incentivi*", dovuta alle discrepanze nelle motivazioni che inducono gli Stati a porre in essere lo scambio di informazioni. Per una molteplicità di cause, tra le quali le differenze dimensionali delle economie interessate, al bene "informazione" può essere attribuito un valore diverso, cosicché risulta impossibile, senza un intervento esogeno, giungere ad un accordo circa il "prezzo" di scambio;

- l'asimmetria nei *costi di transazione*, verosimilmente irrisori per la richiesta di dati e notizie, ma particolarmente onerosi per la predisposizione dell'apparato necessario a fornire risposte complete in tempi rapidi.

In economie sempre più integrate, opportunamente sia l'OCSE sia l'Unione Europea fanno leva sul rafforzamento e sulla modernizzazione dello scambio di informazioni che, nell'odierna realtà multimediale, dovrà necessariamente basarsi sulle reti informatiche.

L'OCSE, in particolare, individua nello scambio di informazioni, oltre che nella trasparenza normativa e amministrativa, il criterio selettivo per l'esclusione degli Stati dalla lista dei Paesi non collaborativi, la cd. *black list*.

Nell'Unione Europea passi concreti in questa direzione sono stati già attuati nell'alveo delle iniziative di cooperazione amministrativa in materia di IVA: sin dal 1992 per le operazioni intracomunitarie di beni con regolamento comunitario[5] si è prevista la creazione di un sistema informatico (*Vat Information Exchange System* - VIES), costituito da 15 *gateways* dei rispettivi Stati membri che "colloquiano" tra loro via rete. Attraverso una modifica del regolamento istitutivo[6], il sistema è stato

---

[4] J.Owens, op.cit.; V.Tanzi, H.H.Zee, *Can Information Exchange be effective in Taxing Cross-Border Income Flows*?, in Liber Amicorum Sven-Olof Lodin, Kluwer, 2001.

integrato con un nuovo segmento, nel quale – a partire dal 1° luglio di quest'anno – vengono registrate e interscambiate anche le informazioni relative ad alcune operazioni di commercio elettronico per il controllo, ai fini IVA, delle transazioni realizzate *on-line*.

Nel marzo scorso è stato adottato dal Consiglio dell'Unione Europea un nuovo regolamento[7], con l'intento di rendere più rapido l'accesso alle informazioni fornite dal sistema VIES e di intensificare la lotta alla frode. Questo provvedimento, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno, costituirà la base giuridica unica per la cooperazione in materia di imposte indirette.

Da prendere in considerazione anche il nuovo programma *Fiscalis 2003-2007*[8] che prevede l'intensificarsi delle iniziative di cooperazione internazionale nel settore delle imposte dirette, anche attraverso l'interscambio, a scopo formativo, del personale delle singole Autorità nazionali.

La condivisione di esperienze professionali è di rilevante importanza, considerato che agli accordi politici si associa di necessità la definizione tra Amministrazioni fiscali di protocolli tecnici, volti a conseguire la "standardizzazione dei formati" per l'efficace utilizzo delle tecnologie disponibili.

3. Modelli a confronto

Poli informatici con funzioni di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale sono riscontrabili anche in altri Paesi. Per il tramite delle Delegazioni estere della Banca d'Italia, sono state raccolte informazioni sulle esperienze di Paesi i cui sistemi finanziari appaiono di particolare interesse per le caratteristiche di

---

[7] Regolamento del Consiglio n. 6522/2003 (Fisc 22) del 6 marzo 2003.

avanzamento e/o capacità di proposizione innovativa: Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti.

Con riferimento ai soggetti investiti della conduzione tecnica del sistema informativo di banche dati fiscali, a differenza dell'Italia, in cui il compito è affidato ad una specifica società di diritto privato totalmente controllata dallo Stato, nei Paesi considerati le funzioni in materia sono assegnate, di norma, a strutture incardinate nell'Amministrazione finanziaria.

Riguardo alle modalità organizzative, analogamente a quanto avviene in Italia, il patrimonio informativo è nella generalità dei casi gestito a livello accentrato e alimentato, anche su base territoriale, con flussi di dati relativi alle imposte dirette e indirette, riguardanti sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

In Germania, le informazioni fiscali sono gestite, in funzione delle specificità del modello istituzionale della Repubblica Federale Tedesca, dai singoli *Länder*, cui spetta la potestà tributaria e la responsabilità dell'incasso delle imposte. In casi limitati è previsto l'accentramento dei flussi informativi presso il *Bundesamt für Finanzen* (Ufficio federale delle Finanze); un esempio è costituito dall'invio da parte delle banche delle segnalazioni sul cd. "*plafond* di esenzione" (*Sparerfreibetrag*) da ritenuta d'acconto sui redditi di capitale corrisposti dalle banche stesse nella veste di *«agenti pagatori»*. Tali segnalazioni consentono all'Amministrazione finanziaria di effettuare controlli volti a evitare il superamento del *plafond* attraverso il frazionamento tra più intermediari.

Come in Italia, già oggi negli archivi di alcuni Paesi sono disponibili anche dati relativi ai redditi corrisposti a soggetti non residenti, utilizzabili ai fini dello scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali. Queste informazioni, in Francia e nel Regno Unito, sono gestite da Uffici dell'Amministrazione finanziaria che si occupano specificamente dei non residenti. L'esistenza di siffatte banche dati pone i Paesi

---

[8] Decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3.12.2002 recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007).

interessati su un piano di vantaggio per l'applicazione della direttiva sulla tassazione del risparmio, che fa leva sullo scambio di informazioni tra Autorità fiscali nazionali.

Per l'identificazione dei singoli contribuenti, le Amministrazioni finanziarie nazionali rilasciano, di norma, degli appositi codici identificativi (fiscali e/o contributivi). Peraltro sono riscontrabili differenze nella struttura e nelle modalità di emissione dei codici in questione.

In Italia l'adozione per i contribuenti persone fisiche di un codice fiscale unico – di natura autogenerante (grazie al *link* con le generalità del contribuente) e valido anche a fini previdenziali – consente sia l'accorpamento degli adempimenti fiscali (più dichiarazioni dei redditi con un solo modulo), sia la gestione a livello accentrato delle informazioni. In altri Paesi (Stati Uniti e Regno Unito) sono riscontrabili più tipologie di codici identificativi dello stesso soggetto fiscale a seconda delle diverse fattispecie impositive. In Germania vi è la sola attribuzione del numero identificativo IVA e non anche di un codice fiscale a valenza generale ai fini dell'imposizione sui redditi[9].

Le banche dati fiscali, in aggiunta alle informazioni derivanti direttamente dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, possono disporre, in alcuni ordinamenti, anche di dati personali contenuti in altri registri pubblici. Nei Paesi Bassi, l'anagrafe tributaria nazionale (*Beheervan Relaties*) attinge informazioni dai registri della popolazione residente e dagli archivi degli Uffici Catastali. Negli Stati Uniti, l'Amministrazione finanziaria (*Internal Revenue Service – IRS*), nell'ambito delle ampie attività investigative, può ottenere, nel caso di infruttuosa richiesta al contribuente, dati bancari e finanziari relativi ai redditi e ai patrimoni di singoli individui, in possesso di società private specializzate nella raccolta e gestione di informazioni utili a valutare la capacità degli individui stessi ad onorare le relative obbligazioni pecuniarie ("*Consumer Reporting Agencies*").

Fra i fornitori di informazioni alle anagrafi tributarie nazionali, un ruolo di rilievo è svolto dalle banche che, nella veste di "*agenti pagatori*" dei proventi

finanziari, sono in possesso delle informazioni sulla natura e sulla quantità dei redditi percepiti dai contribuenti. Tra i Paesi europei, le banche effettuano comunicazioni periodiche al Fisco in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, oltre che in Italia.

In alcune realtà, le banche dati fiscali nazionali non si limitano ad essere fruitori delle informazioni ma costituiscono fonte di dati per particolari "utenti". Negli Stati Uniti, la divisione statistica dell'*IRS* fornisce informazioni di dettaglio ad alcuni Organi di Governo (Dipartimenti di analisi fiscale e di analisi economica del Ministero del Tesoro) e al Parlamento (Commissioni tecniche) nonché, con diverse modalità, ad altre istituzioni pubbliche (*Federal Reserve Board, General Accounting Office, Social Security Administration,* ecc.).

A conclusione dell'analisi comparata emerge come le esperienze dei vari Paesi siano diversificate e rispondano al diverso quadro ordinamentale e, in particolare, alla diversa percezione dei rapporti tra Fisco e contribuente. Più in generale, le caratterizzazioni delle anagrafi tributarie sono il riflesso delle diverse modalità con le quali si configura il rapporto cittadino-pubblica amministrazione nell'ordinamento giuridico dei singoli Paesi.

La banca dati fiscale francese (*Casier Fiscal*) presenta le caratteristiche più simili a quelle proprie dell'anagrafe tributaria italiana; gestita in modo diretto dalla Direzione Generale delle Imposte del Ministero delle Finanze, l'anagrafe francese contiene documenti e informazioni su tutti i contribuenti: persone fisiche, persone giuridiche e non residenti.

Nella documentazione allegata sono riportate informazioni più estese sui modelli organizzativi adottati in due Paesi, Francia e Stati Uniti, le cui esperienze appaiono di particolare interesse.

4. L'anagrafe tributaria e la direttiva sulla fiscalità sul risparmio

Sin dalla nascita della Comunità Economica Europea, in aderenza all'obiettivo dell'integrazione economica, è stata avvertita l'esigenza di un avvicinamento dei sistemi fiscali dei Paesi membri.

Nel 1996 la Commissione, rilevando come l'imminente integrazione monetaria e finanziaria avrebbe accresciuto il peso della variabile fiscale nella determinazione delle decisioni di allocazione degli investimenti finanziari, ha rilanciato il dibattito sul coordinamento fiscale[10].

Con il cd. "pacchetto Monti"[11] sono state promosse iniziative che, muovendo da un'ottica di coordinamento minimale dei sistemi fiscali nazionali, mirano in parallelo a:

- contenere i fenomeni di doppia imposizione internazionale sui flussi di pagamenti effettuati nell'ambito di gruppi di imprese (direttiva 2003/49/CE su interessi e *royalties*);
- contrastare l'erosione delle basi imponibili nazionali derivante dalle misure di concorrenza fiscale dannosa nei segmenti della tassazione sia delle imprese (codice di condotta) sia del risparmio (direttiva 2003/48/CE sulla tassazione degli interessi percepiti da non residenti).

Dopo un lungo dibattito, contraddistinto da significative divergenze tra Stati membri, il 3 giugno scorso è stato raggiunto un accordo unanime e definitivo sul "pacchetto Monti".

Nell'ambito del "pacchetto", la direttiva sul risparmio, che andrà recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° gennaio 2004[12], si pone l'obiettivo di assicurare l'imposizione effettiva dei redditi finanziari costituiti da interessi, percepiti da investitori individuali, secondo la legislazione dello Stato di residenza dei percettori, e

---

[10] Commissione Europea, "*La tassazione nell'Unione Europea*", 20 marzo 1996 (SEC(96)487).

[11] Le iniziative volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione Europea" (cd. pacchetto "Monti") sono state approvate dal Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 (Conclusioni 98/C 2/01).

[12] Anche la direttiva su interessi e canoni tra società associate, pure inserita nel "pacchetto Monti", dovrà essere recepita entro il 1° gennaio 2004.

quindi permette la coesistenza di regimi di tassazione del risparmio differenziati nei vari Stati membri.

La direttiva, nel riaffermare la sovranità dei singoli Stati membri nella scelta dei sistemi di tassazione sui redditi da risparmio, rimuove gli ostacoli allo scambio di informazioni che determinano, in un regime di libera circolazione dei capitali, distorsioni competitive tra mercati finanziari e fenomeni di evasione.

L'entrata in vigore, prevista non prima del 1° gennaio 2005, è subordinata all'applicazione, da un lato, di misure equivalenti da parte di taluni Stati terzi (tra cui la Svizzera) e, dall'altro, all'adozione dello scambio automatico di informazioni o, limitatamente al periodo transitorio[13], all'applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi dei non residenti da parte dei territori dipendenti o associati[14].

L'attuazione della nuova disciplina accrescerà sensibilmente il grado di proiezione internazionale dell'anagrafe tributaria. La direttiva introduce infatti una forma sistematica di scambio di informazioni. L'"automaticità" con cui verranno fornite le informazioni costituisce il superamento della disciplina convenzionale che tuttora subordina lo scambio alla sussistenza della condizione di reciprocità.

Con l'entrata in vigore della direttiva, 12 Stati dell'Unione trasmetteranno periodicamente, con cadenza almeno annuale, i dati riguardanti gli interessi percepiti dai soggetti residenti in altri Paesi dell'Unione alle rispettive amministrazioni fiscali; i restanti Paesi dell'Unione (Austria, Belgio e Lussemburgo) e la Svizzera, applicheranno invece per un periodo transitorio un prelievo alla fonte, con aliquote progressivamente crescenti: 15 per cento nei primi tre anni, 20 nei successivi tre anni e 35 per cento in seguito. In base agli accordi assunti il 3 giugno scorso, i nuovi Paesi che entreranno a far parte dell'Unione dal 2005 dovranno adottare direttamente il

---

[13] Il periodo transitorio ha una durata variabile, che è subordinata alla data di adozione dell'ultimo accordo (secondo il modello OCSE) sullo scambio di informazioni "su richiesta" con uno dei Paesi terzi: Confederazione Svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino; Principato di Monaco, Principato di Andorra (o, se successiva, alla data dell'impegno degli Stati Uniti a procedere allo scambio). Ai Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti è richiesta altresì, nel periodo transitorio, l'applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi dei non residenti.

sistema dello scambio di informazioni, essendo loro precluso quello delle ritenute alla fonte su interessi corrisposti a non residenti.

Anche i Paesi "con ritenuta" saranno comunque interessati a instaurare un flusso informativo con quelli "dello scambio". Saranno infatti destinatari - come *input* - delle segnalazioni relative alla percezione da parte dei propri residenti di redditi finanziari all'estero; nel contempo, saranno tenuti a comunicare agli altri Paesi le informazioni relative ai soggetti non residenti che, per evitare la ritenuta, ne diano espressa autorizzazione. Inoltre, entro il primo semestre di ogni anno, saranno tenuti a trasferire ai Paesi dello "scambio" - come *output* - il 75 per cento delle somme prelevate a titolo di ritenuta, attraverso una ripartizione basata sulla residenza dei percettori. Questo obbligo richiede la raccolta delle informazioni sui soggetti non residenti, ad opera degli *«agenti pagatori»*, necessarie per la determinazione del gettito da trasferire agli Stati di residenza dei percettori.

Il nostro sistema nazionale di anagrafe tributaria è già ampiamente proiettato verso lo scambio periodico di informazioni relative ai redditi finanziari dei non residenti. L'adeguamento al nuovo contesto determinato dalla direttiva non dovrebbe pertanto richiedere interventi "portanti" nell'impianto attuale, fermi restando gli opportuni adattamenti tecnici e organizzativi.

Nel nuovo contesto ai soggetti non residenti non sarà più consentita la possibilità, oggi riconosciuta nel nostro sistema, di restare nell'anonimato sottoponendosi al prelievo alla fonte; anche per tali soggetti dovrà essere introdotto uno specifico obbligo di rilevazione e segnalazione[15].

L'azione di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria avverrà in prossimità dell'adozione della riforma fiscale generale prevista dalla legge delega n.

---

[14] Isole anglonormanne, Isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi.

[15] Sempre in base ai dettami della direttiva dovranno essere segnalati i proventi (c.d. interessi di fonte estera) derivanti da transazioni "estero su estero", se erogati da *«agenti pagatori»* italiani. Al momento queste operazioni non sono segnalate in quanto estranee alla potestà impositiva nazionale.

80/2003, in un momento particolarmente impegnativo per l'Amministrazione finanziaria.

Il cambiamento inciderà soprattutto nell'area dei fondi comuni di investimento: per effetto della direttiva, verranno attivate segnalazioni al Fisco sui partecipanti non residenti, con riferimento ai proventi corrisposti; con la riforma interna, il passaggio dalla tassazione sul "maturato" a quella sul "realizzato" consentirà una più agevole individuazione della componente degli interessi ai fini della conseguente segnalazione[16].

La direttiva non fornisce indicazioni cogenti circa le concrete modalità di scambio (in via elettronica o su supporto magnetico) e, sul punto, è nota una particolare sensibilità di alcuni Stati alle tematiche della segretezza: non si pone quindi l'esigenza della costituzione di un unico *data warehouse* alimentato e consultabile da tutti gli Stati.

Sembra accettabile l'ipotesi di un raccordo esclusivamente bilaterale tra Autorità fiscali, anche sulla falsariga di quanto realizzato per assicurare l'interconnessione nel sistema VIES per l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.

E' necessario adottare piattaforme in grado di "colloquiare" con gli altri Paesi ripercorrendo esperienze positive come quelle già attuate con successo tra le Banche Centrali Nazionali dell'UE che, nell'area dei sistemi di pagamento, hanno la possibilità di scambiare dati in tempo reale con ciascuna componente del sistema.

In questo contesto *in fieri* diviene essenziale un'attenta programmazione degli interventi in grado di assicurare la massima flessibilità tecnica e applicativa, anche per

---

[16] Gli obblighi di segnalazione si applicheranno solo agli interessi percepiti dal fondo sui propri investimenti in strumenti di debito; in assenza di tali informazioni da parte dei gestori, la direttiva presume che tutti i proventi derivanti dai fondi abbiano natura di interessi.
L'approccio di fondo adottato dal legislatore europeo si ispira al modello di tassazione "per trasparenza" (cd. *look-through approach*), basato sulla tassazione al momento del realizzo in capo all'investitore e sulla distinzione dei proventi del fondo tra diverse tipologie reddituali (interessi, dividendi, plusvalenze e differenziali).

evitare inefficienze operative e, in particolare, spese per investimenti informatici non coerenti con l'evoluzione normativa intervenuta.

Dalla "tenuta" delle infrastrutture di rete e dalla professionalità dei gestori dipendono l'efficiente attivazione della direttiva e la concreta disponibilità dei singoli Paesi dell'Unione ad operare per il raggiungimento di un obiettivo comune.

5. Considerazioni conclusive

L'integrazione delle economie richiede un rinnovato sforzo di affinamento dello strumentario utilizzabile dalle Autorità fiscali per la lotta all'evasione transnazionale, anche in funzione del rilievo che oggi viene dato all'equilibrio della finanza pubblica.

L'"informazione" rappresenta un bene indispensabile nelle strategie delle Amministrazioni fiscali; per le relazioni finanziarie tra Paesi lo scambio informativo diviene la risposta appropriata: rilevante è l'impegno, tuttora in corso, dell'OCSE e dell'Unione Europea per rafforzare la cooperazione tra Autorità nella lotta alle frodi e all'evasione. L'allargamento, dal prossimo anno, dell'Unione Europea ad altri dieci Paesi amplia lo scenario dei rapporti tra Amministrazioni finanziarie ed accresce la valenza strategica dei poli informatici dei singoli Paesi.

L'esperienza acquisita dall'anagrafe tributaria nazionale rappresenta un punto di forza, una buona base su cui innestare interventi di adattamento al nuovo scenario. Nel raffronto con gli altri Paesi, il nostro sistema di anagrafe tributaria costituisce, per la sua unitarietà gestionale ed operativa, un valido referente.

A differenza di altri Paesi, in cui l'utilizzo di codici identificativi differenziati solleva esigenze di raccordo, l'Amministrazione finanziaria italiana può avvalersi di un *data warehouse* unitario per singolo contribuente. La manutenzione e l'aggiornamento,

che costituiscono i punti critici di archivi organizzati secondo tali modalità, sono facilitati dalla continuità nel tempo dei dati riconducibili al medesimo contribuente.

Al soddisfacimento delle esigenze connesse con il coordinamento fiscale internazionale può meglio corrispondere l'adozione di un modello accentrato.

Sul versante interno, in parallelo all'avanzamento di progetti di federalismo fiscale, si registrano iniziative di creazione di anagrafi locali, come recentemente previsto nella Regione Lombardia. In materia di decentramento sono, come noto, in corso progetti di rilevanza costituzionale e di legislazione ordinaria che avranno impatti sull'articolazione del federalismo fiscale. Una visione corretta del processo richiede che le strutture locali possano "colloquiare" con l'anagrafe centrale secondo modalità tecnicamente compatibili con un *data warehouse* unitario, dal quale i medesimi enti impositori possono trarre le informazioni di pertinenza. Il raccordo e l'utilizzo dell'esperienza sin qui maturata dal polo informatico centrale, in termini di tecnologia e processi, consentono agli enti locali, in una logica di mercato, di contenere costi di impianto e di gestione.

Le recenti iniziative normative in ambito UE per il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di IVA e di commercio elettronico, da un lato, e l'azione di coordinamento in tema di imposte dirette, dall'altro, accentueranno l'esigenza per i singoli Paesi di dotarsi di anagrafi tributarie "integrate". L'entrata in vigore della direttiva sul risparmio rende urgente la dotazione da parte di tutti i Paesi dell'Unione di strutture in grado di registrare la posizione dei singoli contribuenti e di utilizzare modalità tecniche di interfaccia con le Amministrazioni finanziarie degli altri Paesi UE.

E' pertanto indispensabile, per tutti i Paesi dell'Unione, dotarsi di organizzazioni d'anagrafe flessibili, capaci di accogliere in tempo reale le segnalazioni fiscali degli *«agenti pagatori»*; di elaborarle con efficienza in vista di corrispondere allo scambio di informazioni. La tempestività nella disponibilità dei dati renderà più

efficace l'azione di accertamento delle Autorità nazionali nella lotta all'evasione transnazionale.

I progressi dell'informatica consentono oggi di realizzare modelli - strutturati secondo modalità di "rete" - in grado di interloquire con i centri impositivi nazionali e, nel contempo, di provvedere allo scambio di informazioni previsto dal nuovo contesto di tassazione dei frutti dell'investimento del risparmio.

Dai concreti avanzamenti in questa direzione trarranno beneficio sia i singoli Stati, in termini di contenimento dell'evasione fiscale, sia gli stessi cittadini, nella misura in cui il recupero di base imponibile consentirà di realizzare un abbassamento della pressione ed una più equa distribuzione del carico fiscale.

In ogni caso, l'ampio e analitico patrimonio di informazioni acquisite dall'anagrafe tributaria costituisce una dotazione di rilevante importanza, in quanto consente quelle analisi e ricerche di natura economica necessarie per poter operare decisioni di modifica del quadro tributario suffragate da documentate valutazioni.

ALLEGATO 2

STATI UNITI. ANAGRAFE TRIBUTARIA.

1. Introduzione

Negli Stati Uniti non esiste un vero e proprio sistema di anagrafe tributaria. Il sistema fiscale statunitense è, infatti, incentrato sull'adempimento volontario dei contribuenti. Né sarebbe politicamente accettabile la previsione di un ente, od agenzia governativa, destinata a raccogliere dati sulle spese, i redditi ed il patrimonio dei cittadini.

A fronte di ciò, il sistema normativo prevede forti disincentivi alla violazione della normativa fiscale, incentrati su sanzioni penali e ampi poteri ispettivi affidati all'*Internal Revenue Service* (IRS), Dipartimento del Ministero del Tesoro. In caso di un'azione di accertamento, l'IRS può quindi accedere a basi informative esterne pubbliche e private, superando anche i limiti imposti dal segreto bancario e da altre norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali[1].

Informazioni sui redditi ed il patrimonio dei singoli individui sono, inoltre, detenute da società private, denominate "*Consumer Reporting Agencies*" (CRA), specializzate nella gestione delle informazioni utili per valutare le capacità dei singoli individui di onorare le proprie obbligazioni. Tali agenzie raccolgono informazioni da più fonti, quali banche, emittenti di carte di credito, commercianti e registri pubblici, offrendole, nei limiti consentiti dalla legge, ad altri soggetti privati, quali emittenti di prestiti e di carte di credito, datori di lavoro e compagnie assicurative.

Di seguito si analizzano brevemente le attività dell'IRS (Par. 2) e delle CRA (Par. 3).

2. L'Internal Revenue Service.

L'IRS è un Dipartimento del Ministero del Tesoro, istituito nel 1952. L'IRS dispone di ampia autonomia e risponde all'autorità politica unicamente riguardo all'efficacia e all'efficienza della sua

---

[1] Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema (si veda, ad esempio, *United States vs. Arthur Young & Co.*), l'IRS possiede una "*expansive information-gathering authority*" in materia di accertamenti tributari.

azione. L'esigenza di garantirne l'autonomia nasce dai casi di corruzione verificatisi nel precedente sistema di riscossione dei tributi sotto il controllo dell'autorità politica[2].

La struttura organizzativa attuale, così come modificata dalla riforma del 1998[3], prevede un *Internal Revenue Service Oversight Board*, istituito all'interno del Ministero del Tesoro, con compiti di supervisione, ma non di direzione, circa l'operato dell'IRS. I membri dell'*Oversight Board* ed i vertici dell'IRS ("*Commissioner*" e "*Chief Counsel*") sono nominati dal Congresso su proposta del Presidente.

La legge prevede, inoltre, una lunga lista di incompatibilità e di obblighi per i membri dell'*Oversight Board* e proibisce, sancendola penalmente, alle autorità di governo qualsiasi interferenza con l'attività ispettiva degli impiegati dell'IRS.

Compito primario dell'IRS è quello di ricevere e amministrare a livello centralizzato tutte le dichiarazioni dei redditi dei soggetti fiscali statunitensi e di provvedere direttamente alla riscossione dei tributi, aiutando cittadini ed imprese nell'assolvimento dei propri obblighi. A questi compiti si affianca, per un principio di equità, quello complementare di verificare l'effettivo rispetto della normativa fiscale da parte di tutti i contribuenti. Inoltre, l'IRS fornisce informazioni statistiche provenienti dalla propria base dati destinate a soddisfare le esigenze di analisi macroeconomica di altri dipartimenti del Ministero del Tesoro.

L'attività dell'IRS si caratterizza per la sua complessità, dovendo, al tempo stesso, svolgere funzioni amministrative, la riscossione dei tributi, attività di elaborazione statistica e di gestione dell'informazione e funzioni investigative.

Riscossione dei tributi

Nel 2002 l'IRS ha raccolto oltre 2.000 miliardi di dollari di imposizione fiscale aiutando circa 95 milioni di contribuenti nell'adempimento dei propri obblighi tributari attraverso l'ausilio di strumenti telematici e di più di 400 uffici periferici disseminati in tutta la nazione.

Complessivamente l'IRS impiega circa 100.000 dipendenti con una spesa di circa 10 miliardi di dollari.

---

[2] Il vecchio sistema gestito dal *Commissioner of Internal Revenue*, creato dal Congresso nel 1862 sotto la presidenza Lincoln, era incentrato su una rete capillare di esattori, di nomina politica, diffusa in tutto il territorio nazionale.

[3] Cfr. *Internal Revenue Service Restructuring and Reform Act*, 22 luglio 1998.

La "dichiarazione di funzioni" dell'IRS nel campo della ricezione e della riscossione coglie l'essenza e lo scopo della sua missione: *"riscuotere il giusto ammontare di gettito fiscale al minor costo; servire il pubblico migliorando continuamente la qualità dei prodotti e servizi offerti; agire in modo tale da garantire, al livello più elevato, la fiducia del pubblico nell'integrità, efficienza ed equità dell'istituzione."*

Per l'espletamento dei propri compiti, l'IRS raccoglie le informazioni fornite dai contribuenti, attraverso la dichiarazione dei redditi, e quelle provenienti dai sostituti di imposta. Tutte le evidenze vengono organizzate nella base dati dell'IRS attraverso il *Social Security Number* (SSN), per gli individui, l'*Employer Identification Number* (EIN), per le imprese, o l'*Individual Taxpayer Identification Number* (ITIN), per gli stranieri non aventi titolo al rilascio di un SSN.

Analisi statistica e accesso alla base dati fiscale dell'IRS

L'IRS cura le statistiche del reddito ottenute attraverso l'elaborazione dei dati forniti dai contribuenti. L'*Internal Revenue Code* prevede espressamente l'obbligo per il Ministero del Tesoro di preparare e pubblicare, almeno su base annuale, statistiche riguardanti la riscossione dei tributi.

I principali "clienti" della divisione statistica dell'IRS sono l'*Office of Tax Analysis* del Ministero del Tesoro e il *Joint Committee of Taxation* del Congresso. Inoltre, l'IRS fornisce dati ad altri uffici del Ministero del Tesoro, quali il *Bureau of Economic Analysis*, che li utilizza per la stima dei dati di contabilità nazionale, ed il *Census Bureau*, a fini di analisi censuaria della popolazione. Altri soggetti pubblici utilizzatori della base dati dell'IRS sono il *Federal Reserve Board*, il *General Accounting Office*, la *Social Security Administration* e la *Health Care Financing Administration*. Parte dei dati dell'IRS vengono messi a disposizione del pubblico attraverso il proprio sito web.

I clienti primari dell'IRS, l'*Office of Tax Analysis* ed il *Joint Committee of Taxation*, hanno accesso ai dati di dettaglio riguardanti le dichiarazioni dei singoli contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche. Il *Bureau of Economic Analysis* ha la possibilità di accedere ai dati di dettaglio per le sole imprese commerciali. Sono parimenti autorizzati ad accedere ad un limitato numero di informazioni di dettaglio contenute nella base dati dell'IRS alcune agenzie governative, limitatamente

alle esigenze derivanti dalla verifica dei requisiti per l'assegnazione di benefici rientrati nei programmi assistenziali[4].

Hanno inoltre accesso ai dati dei singoli contribuenti, la magistratura e gli organi investigativi federali nell'ambito delle indagini da essi condotte[5].

L'accesso per gli altri soggetti è, invece, limitato a dati aggregati secondo gli scopi e le specifiche dettagliati nella Sezione 6103 dell'*Internal Revenue Code*.

L'IRS, inoltre, scambia informazioni con analoghe istituzioni di altri paesi in virtù di Trattati internazionali in condizioni di reciprocità. Tali accordi sono attualmente stipulati sulla base dell'*United States Model Income Tax Convention*, approvata nel 1996 sulla falsariga dell'omonima Convenzione OCSE[6]. Rispetto a quest'ultima, il modello statunitense si distingue per: (a) la possibilità di estendere l'applicazione dei trattati internazionali a tributi non ricompresi nella Convezione OCSE[7]; (b) l'obbligo di scambiare informazioni superando le eventuali restrizioni poste dal segreto bancario in vigore nell'altro paese.

Compiti di polizia e di* intelligence *finanziaria.

In campo repressivo, l'IRS dispone di una sua forza di polizia, denominata "*Criminal Investigation Division*", composta da circa 3000 agenti specializzati nel campo della lotta all'evasione fiscale e al crimine finanziario. Secondo la legislazione statunitense, l'IRS ha competenza esclusiva nelle indagini riguardanti le violazioni della normativa tributaria contenuta nell'*Internal Revenue Code*.

L'attività investigativa condotta dall'IRS si estende dai reati di evasione totale o parziale degli obblighi tributari, a reati più complessi quali riciclaggio, corruzione di pubblici dipendenti, frode, violazione della normativa valutaria e traffico di stupefacenti.

La divisione investigativa dell'IRS fornisce, inoltre, attività di consulenza ad altri organismi investigativi, quali il *Federal Bureau of Investigation* (FBI) ed il *Financial Crimes Enforcement*

---

[4] Cfr. IRS, *DISLA Handbook*, Washington D. C., 2001.

[5] Altri casi specifici di accesso ai dati elementari si possono verificare su richiesta del Presidente degli Stati Uniti, senza alcun obbligo di motivazione, o del *Federal Bureau of Investigation*, nel caso di persone designate a ricoprire cariche pubbliche di particolare rilevanza.

[6] Cfr. OCSE, *Model Tax Convention.*

[7] Cfr. OCSE, *Improving access to bank information for tax purposes*, Parigi, 2000

Network (FinCen), nel campo del crimine finanziario, dando luogo, in alcuni casi, ad indagini congiunte.

Il sistema statunitense affida all'IRS la gestione della base dati antiriciaggio, denominata "*Currency Banking and Retrieval System*", la cui titolarità appartiene al FinCen. Tale base dati non è integrata con quella fiscale, ma può essere utilizzata dagli investigatori dell'IRS per le loro indagini. Nell'ambito delle proprie attività investigative, l'IRS dispone inoltre di ampi poteri, conferitigli dal Titolo 26 Sezione 7602 dell'*United States Code* (U. S. C.), che gli permettono di accedere a fonti esterne di dati, quali conti correnti bancari, dati in possesso di altre agenzie governative o delle CRA, ed ad ogni altra evidenza utile per documentare i movimenti e le disponibilità finanziarie dei soggetti indagati. L'accesso dell'IRS a queste fonti informative esterne non è automatico e deve rispettare le modalità previste dal procedimento delle "*administrative summons*".

Nel corso di un accertamento tributario, l'IRS deve quindi chiedere preventivamente l'informazione ritenuta rilevante al contribuente attraverso una "*taxpayer summons.*" Se la risposta del contribuente non è ritenuta adeguata, l'IRS può rivolgersi ad una parte terza (banca, fornitore, privato cittadino, altra agenzia governativa, etc.), attraverso una "*third-party summons*", notificando il contribuente della richiesta, senza il bisogno di un preventivo consenso da parte della magistratura.Il contribuente può opporsi alla richiesta di informazioni a terzi presentando in tribunale una "*petition to quash*" contro il provvedimento.

In questo caso, per ottenere l'applicazione della *summons*, l'IRS deve dimostrare di essere in "buona fede" provando che: (a) la *summons* è stata emessa per un "fine legittimo"; (b) l'informazione richiesta è "rilevante"; (c) l'informazione non è già in possesso dell'IRS; (d) tutte le formalità amministrative sono state rispettate[8].

Occorre, tuttavia, notare che l'onere della prova a carico dell'IRS è leggero ed è normalmente soddisfatto attraverso una dichiarazione giurata del funzionario che ha emesso il provvedimento, attestante il rispetto delle quattro condizioni. L'onere della prova a carico del contribuente è, invece, molto più gravoso, essendo richiesta la dimostrazione di un "abuso di potere" o di una "mancanza di buona fede" da parte dell'IRS.

---

[8] Nel linguaggio giuridico statunitense le quattro condizioni menzionate sono denominate "*Powell requirements*", da una sentenza della Corte Suprema (*United States vs. Powell*) del 1964.

Inoltre, l'obbligo, a carico dell'IRS, della presentazione di una preventiva richiesta al contribuente, può essere superato nei casi in cui esista il pericolo di un successivo occultamento delle prove, attraverso una specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

2. Le *Consumer Reporting Agencies.*

La base informativa a disposizione delle CRA si avvicina molto a quella di una anagrafe tributaria ed è, sotto molto aspetti, anche più ampia. Le CRA raccolgono informazioni da una pluralità di fonti, quali banche, emittenti di carte di credito, commercianti e registri pubblici, e possono anche spingersi ad effettuare indagini di tipo investigativo sulle abitudini del soggetto.

Pur non essendo la finalità di tali basi dati legata al controllo dell'evasione fiscale, nel corso di una indagine le CRA possono diventare una preziosa fonte di informazione per gli investigatori dell'IRS.

L'attività delle CRA è disciplinata dal *Fair Credit Reporting Act* (FCRA), emanato dalla *Federal Trade Commission* nel 1971 e modificato nel 1987 al fine di rendere più stringenti le garanzie di riservatezza e definire le responsabilità a carico delle CRA.

La sezione 604 del FCRA disciplina l'accesso ai dati in possesso delle CRA, individuando tassativamente i motivi di accesso ai dati riservati:

- istruzioni scritte del soggetto interessato;
- ordine di un tribunale o di una corte federale;
- concessione di licenze pubbliche o di benefici governativi;
- attività istruttoria nel campo dell'erogazione del credito;
- stipula di un contratto assicurativo;
- interesse legittimo inerente una transazione commerciale;
- valutazione del rischio di credito inerente ad un credito in essere;
- rapporto di impiego (previo consenso dell'interessato).

Inoltre, il FRCA regola la possibilità di effettuare ulteriori indagini, previa informativa all'interessato, da parte delle CRA circa le abitudini del soggetto, che vengono limitate ai soli casi di rapporto di impiego e di stipula di contratti assicurativi, e l'accesso a particolari categorie di dati sensibili (condizioni di salute, etc.).

ALLEGATO 3

FRANCIA. FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE FISCALE.

L'articolo 1649 quinquies del *Code Général des Impôts* (all.1) prevede che il servizio di anagrafe fiscale (*casier fiscal*) sia gestito direttamente dalla Direzione Generale delle Imposte del Ministero delle Finanze e organizzato su base dipartimentale.

La raccolta dei dati è effettuata attraverso i centri delle imposte (*centres des impôts*), in numero di circa 850 su tutto il territorio[1]. Essi raccolgono documenti e informazioni su tutti i contribuenti – persone fisiche e giuridiche – aventi domicilio fiscale nell'area di competenza. Sono recensiti dati su ogni tipo di reddito (di lavoro dipendente, autonomo, finanziario, immobiliare, ecc.), rilevante per l'applicazione di imposte locali e nazionali, e sul patrimonio dei soggetti imponibili.

La trasmissione delle informazioni ai centri può avvenire sia direttamente dai contribuenti (come per le dichiarazioni sui redditi) sia da soggetti terzi a ciò tenuti per obbligo normativo (intermediari finanziari per i redditi di natura finanziaria, notai o intermediari immobiliari per le transazioni aventi a oggetto immobili, datori di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, ecc.).

I centri delle imposte trasmettono, per via telematica, i dati raccolti a una dozzina di grandi centri informatici (la documentazione cartacea rimane archiviata presso i centri delle imposte), che procedono all'elaborazione degli stessi e all'invio delle informazioni ottenute (per esempio, il calcolo delle imposte ai centri delle imposte, che si occupano successivamente della riscossione e, più in generale, della gestione del rapporto con il contribuente[2]).

L'insieme costituito da tali centri informatici e dalla Direzione Generale delle Imposte, che svolge funzioni di coordinamento, costituisce oggi l'anagrafe fiscale francese. Le diverse componenti del sistema sono in grado di colloquiare telematicamente. Tuttavia, il reperimento e l'elaborazione delle informazioni immagazzinate nei diversi centri non sarebbero sempre agevoli, a causa della sovrapposizione di più sistemi informativi, progettati in epoche diverse e ognuno, in genere, concepito per gestire informazioni su un solo tributo o gruppo di tributi. La consultazione dei dati riguardanti i contribuenti è altresì rallentata dalla mancanza di un codice identificativo unico, come avviene per esempio in Italia mediante il codice fiscale.

---

[1] Le zone di competenza sono disegnate in modo da gestire una certa "massa critica" di contribuenti: così a Parigi operano diversi centri delle imposte, mentre nelle zone rurali un solo centro può avere competenza su diversi comuni.

[2] In Francia il contribuente è tenuto a indicare nella dichiarazione i redditi percepiti, ma il calcolo delle imposte da versare spetta alla Direzione Generale delle Imposte.

In Francia esiste il numero identificativo relativo alla sicurezza sociale. Quest'ultimo non sarebbe utilizzabile a fini fiscali in quanto in contrasto con la normativa a presidio della riservatezza dei dati personali.

L'accesso ai dati del sistema è generalmente limitato ai servizi interni del ministero delle Finanze, ad esempio per effettuare analisi e simulazioni per conto del Ministro allo scopo di valutare gli effetti sul gettito complessivo di una modifica delle aliquote di un'imposta. La *Sécurité Sociale*, la polizia e la magistratura non hanno accesso diretto alla base dati, ma possono ottenere informazioni specifiche dalla Direzione Generale delle Imposte.

Il Ministero delle Finanze provvede inoltre, in linea con quanto avviene negli altri paesi, a pubblicare periodicamente dati statistici aggregati. Come risulta dal *Rapport d'Information* svolto per conto della Commissione Finanze del Senato francese (di cui si acclude un estratto, all.3)[3] sulla valutazione dei sistemi d'informazioni statistici relativi alle amministrazioni pubbliche, dati dettagliati sono diffusi al pubblico attraverso l'*Annuaire statistique* della Direzione generale delle imposte, o i *Rapports au Président de la République* realizzati dal Consiglio delle Imposte.

Esiste un ufficio che raggruppa le informazioni relative ai non residenti. La fonte di queste informazioni sono gli intermediari bancari. Le banche trasmettono, entro il 15 febbraio di ogni anno, al cliente e all'amministrazione finanziaria, i modelli dei redditi di natura finanziaria percepiti dai clienti (all.2) che riguarda anche i clienti "non residenti".

[3] Rapporto n.203 annesso alla seduta del 30 gennaio 2001.

ALL. 1

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Chapitre II : Casier fiscal

Article 1649 quinquies

(inséré par Edition du 1 juillet 1979))

1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, un ou plusieurs centres de casier fiscal.

2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables.

3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables.

4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche.

5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées.

6. (Transféré sous l'article 1740-2).

7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2002

58 RE DE PROVENCE
75439 PARIS CEDEX 09
65212324400018

OPÉRATIONS RÉCAPITULÉES SUR LE DOCUMENT	
Guichet	Comptes
Références du compte	
COMPLÉMENTS D'IDENTIFICATION	
Date de naissance ou numéro SIRET	
Lieu de naissance	
Département	
Commune	
Nom et prénom(s) du mari	
Déclaration au nom du bénéficiaire	X
Déclaration pour compte de tiers	

REVENUS DES VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS		
MONTANT NET DES REVENUS EXONÉRÉS DE L'IMPÔT SUR LE REVENU		NEANT
REVENUS SOUMIS À PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE (POUR MÉMOIRE)		
• Montant brut		
• Prélèvements IR (tous revenus)		NEANT
MONTANTS À REPORTER SUR VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS		
• Produits de placement soumis aux prélèvements libératoires autres que ceux indiqués ligne DH	EE	
• Revenus des actions et parts (avoir fiscal inclus)	DE	NEANT
• Intérêts de compte bloqué d'associé	GR	NEANT
• Revenus imposables des actions et parts non cotées détenues dans un PEA (avoir fiscal inclus)	FU	NEANT
• Revenus de valeurs mobilières et distribution (avoir fiscal ou crédit d'impôt inclus)	TS	NEANT
• Autres revenus (crédits d'impôts inclus)	TR	
• Revenus indiqués ci-dessus lignes DC, DH, TS et TR, pour lesquels la CSG, la CRDS et le prélèvement social ont déjà été prélevés	CG	NEANT
• Montant des frais venant en déduction (autres que les frais d'encaissement des revenus de valeurs mobilières)	CA	NEANT
• Montant total des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt (n'oubliez pas de compléter les autres lignes)	AB	NEANT
POUR INFORMATION MONTANT DES DROITS DE GARDE HORS PEA (COMPRIS CI-DESSUS EN LIGNE CA)		NEANT

PLUS VALUES ET GAINS DIVERS (NOTICE JOINTE)		
OPTION RETENUE POUR L'ESTIMATION DES TITRES ACQUIS AVANT LE 01.01.1979		REEL
Cessions de valeurs mobilières		NEANT
Montant de la valeur liquidative de clôture PEA avant 5 ans		NEANT
Montant total des cessions de valeurs mobilières et VL de clôture PEA avant 5 ans		NEANT
RÉSULTATS		
• Gains (+) ou pertes (-) sur cessions de valeurs mobilières	VG OU VH	

PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS	
Référence du plan	
Date d'ouverture	
Date du 1er retrait ou du 1er rachat de contrat de capitalisation	
Si clôture avant 5 ans (notice jointe)	
• Valeur liquidative à la date de clôture	NEANT
• Montant cumulé des versements depuis l'ouverture	NEANT

PLAN D'ÉPARGNE POPULAIRE	
Date d'ouverture du PEP	
Référence du PEP	
Montant des produits exonérés du fait de la clôture du PEP avant 5 ans, à la suite de la survenance d'un cas de force majeure	NEANT

2002 **N° 2561 TER**

1ère PARTIE

Désignation	DU PAYEUR	DU BÉNÉFICIAIRE
Nom, Prénoms ou Raison sociale	BANQUE DE L'UNION MARITIME ET FINANCIERE	
Complément d'adresse		
N°, Nature, ou Nom de la voie	50 RUE DE PROVENCE	
Commune	PARIS CEDEX 08	
Code postal	75439	
N° SIRET au 31/12/2002	55721504400015	Code bénéficiaire 8
N° SIRET au 31/12/2001 (en cas de changement)		Les renvois 2AB, 2DH et 2EE correspondent aux lignes de la déclaration n°2042

INFORMATIONS GÉNÉRALES		COMPLÉMENTS D'IDENTIFICATION	
Période de référence		Date de naissance ou N° SIRET	
Guichet		Commune naissance (code)	
Référence du compte ou numéro de contrat		Commune naissance (libellé)	
Avoir fiscal ou Crédit d'impôt (1) 2AB		Département (code)	
dont sur les dividendes d'actions françaises		Nom marital	
dont sur les revenus de valeurs étrangères			
Information facultative Montant des plus-values de cession de valeurs mobilières		Produits des contrats d'assurance-vie et de bons de capitalisation bénéficiant du l'abattement prévu à l'art. 125-0 A du CGI et soumis au prélèvement libératoire 2DH	
		Autres produits soumis à prélèvement libératoire 2EE	

En 2003, les personnes morales autres que les fondations reconnues d'utilité publique et les sociétés mères ne peuvent utiliser qu'un avoir fiscal au taux de 10%. Le cas échéant, ce crédit d'impôt est majoré d'un montant égal à 80 % du précompte versé par les sociétés distributrices.
Pour connaître le montant de cette majoration, reportez-vous aux indications fournies par les sociétés distributrices.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2003, sous réserve de l'adoption définitive du projet de loi de finances pour 2003.

2ème PARTIE

PLUS VALUES OU MOINS VALUES		
	Cessions de valeurs mobilières	cont clôture PEA
Cessions		
Résultats		

ALL. 3

N° 203

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2001

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

*au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur l'étude relative à l'***évaluation** *des* **systèmes d'information statistique** *sur les* **administrations publiques,**

Par M. Joël BOURDIN,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, *président* ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, *vice-présidents* ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, *secrétaires* ; Philippe Marini, *rapporteur général* ; Philippe Adnot, Denis Badré, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Finances publiques.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

SOMMAIRE

Pages

CHAPITRE I : UNE INFORMATION INSATISFAISANTE 2

I. LE SUIVI STATISTIQUE N'EST PAS SATISFAISANT **3**

A. SI LE PARLEMENT DISPOSE D'UN POUVOIR D'INFORMATION NON NÉGLIGEABLE SUR L'APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES... 3

B. ...L'INFORMATION DIRECTEMENT ACCESSIBLE DEMEURE INSUFFISANTE 4

II. LA PUBLICATION DE SÉRIES STATISTIQUES RETROSPECTIVES SUR LES FINANCES PUBLIQUES EST LACUNAIRE **6**

III. L'INFORMATION SUR L'EMPLOI PUBLIC EST PARTIELLE ET CONFUSE **6**

IV. L'INFORMATION SUR LE PATRIMOINE PUBLIC EST BALBUTIANTE..... **7**

CHAPITRE II : LES PROPOSITIONS DE RÉFORMES PRÉSENTÉES DANS L'ÉTUDE 8

I. POUR UNE AMÉLIORATION DE L'INFORMATION STATISTIQUE SUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES **8**

A. ENRICHIR L'INFORMATION BUDGÉTAIRE *8*

B. RÉFORMER L'INSEE ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ? *9*

II. POUR UNE AMÉLIORATION DE L'INFORMATION INFRA-ANNUELLE SUR LE SOLDE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES **10**

EXAMEN EN COMMISSION 12

ANNEXE (ETUDE DE REXECODE) .....

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Sommaire

Résumé et principales conclusions de l'étude 25

Rapport de synthèse 34

Introduction 35

Chapitre 1 - L'information économique sur les administrations publiques françaises est très insuffisante 40

Chapitre 2 - Une comparaison internationale peu avantageuse pour la France 45
2.1. Le suivi de l'exécution des budgets publics 45
2.2. L'information sur les dépenses des administrations publiques 50
2.3. L'information rétrospective 54
2.4. Les recettes 55
2.5. La fonction publique 56

Chapitre 3 - Un essai de mise en perspective historique 59
3.1. L'expérience de la RCB a buté sur l'insuffisance du système d'information public 60
3.2. Réapparition récente de tentatives parcellaires sans stratégie claire 62

Chapitre 4 - Des institutions chargées de l'information économique peu concernées par l'information sur les administrations publiques 64
4.1. De la Commission des Comptes de la Nation à la Commission Economique 64
4.2. Le nouvel observatoire de l'emploi public 70
4.3. L'INSEE 71

Etudes par domaines 80

Etude 1 - L'information sur le suivi infra-annuel des soldes publics 84
1.1. Le suivi de l'exécution des comptes des administrations centrales et des soldes publics 84
1.2. Le suivi de l'exécution des comptes de la sécurité sociale 105

Etude 2 - Les dépenses effectives des administrations publiques 125
2.1. L'information comptable des dépenses par administration 125
2.2. Les dépenses fonctionnelles par programmes de dépenses 131
2.3. Le suivi des performances des administrations publiques 139
2.4. La disponibilité de données rétrospectives et prospectives de dépenses publiques 144

Etude 3 - L'analyse des publications des recettes des administrations publiques 153
3.1. L'analyse des recettes des administrations publiques françaises 154
3.2. L'analyse des recettes des administrations publiques britanniques 159
3.3. L'analyse des recettes des administrations publiques allemandes 163
3.4. L'analyse des recettes des administrations publiques américaines 166

Etude 4 - L'information sur les fonctions publiques 173
4.1. Présentation des principales conclusions des rapports récents sur la fonction publique centrale en France 173
4.2. Analyse comparative des données relatives à la fonction publique 179

Etude 5 - L'information sur le patrimoine public 195
5.1. La situation en France 196
5.2. La situation au Royaume-Uni 205
5.3. La situation en l'Allemagne 213
5.4. Etats-Unis 217

Etude 3

L'analyse des publications des recettes des administrations publiques

Si, comme nous l'avons étudié au deuxième chapitre, le suivi mensuel des recettes fiscales permet d'ajuster le niveau des dépenses et de la dette afin de parvenir au solde budgétaire annoncé, la connaissance détaillée de chaque impôt s'accompagne également d'enjeux politiques importants.

D'une part, une connaissance des différentes séries d'impôt sur longue période permet de les mettre en relation avec leur environnement économique, de les modéliser et finalement d'établir des analyses prospectives de recettes d'impôts dans une perspective de gestion du solde public. C'est à partir de ces perspectives que sont débattues les nouvelles lois de finances. En l'absence de tels moyens nécessaires à la modélisation des recettes futures, le débat politique perd nécessairement en objectivité. D'autre part, les impôts sont également l'objet d'un enjeu non plus économique mais social. Une connaissance détaillée des impôts versés selon le profil social et les revenus des contribuables permet d'envisager des débats réellement documentés autour des projets de réformes fiscales.

L'enjeu économique associé à l'impôt nécessite la mise à disposition de séries longues comptables de chaque impôt ou taxe et l'enjeu social supposent la connaissance de la répartition de chaque impôt selon le profil du contribuable.

Dans les tableaux synthétiques, on distingue les informations comptables des informations sociales et économiques. L'information comptable fait référence à l'existence de séries brutes de rentrées fiscales, l'information sociale renvoie à l'existence d'une ventilation de l'information comptable selon le profil des contribuables et l'information économique, uniquement prospective, présente différents scénarii de recettes fiscales selon diverses hypothèses tant de réformes politiques que de perspectives macroéconomiques.

3.1 L'analyse des recettes des administrations publiques françaises

L'information française sur les recettes de l'Etat ventilée selon le profil du contribuable est tout à fait remarquable. Qu'il s'agisse de l'*Annuaire statistique* de la Direction générale des impôts (D.G.I.) ou bien des *Rapports au Président de la République* réalisés par le Conseil des impôts, l'information y est très détaillée. On peut connaître par exemple le revenu imposable, le nombre de contribuables et les impôts sur le revenu versés par tranche de revenu imposable dans chaque département français. La part relative des principales charges ouvrant droit à réduction d'impôt (salarié à domicile, dépenses de grosses réparations ...), ventilée par département, est également renseignée. On peut toutefois regretter que l'*Annuaire statistique* de la D.G.I. ne soit que très partiellement disponible sur Internet et que les *Rapports du Conseil des impôts* n'existent qu'en version papier. Mais si l'information sociale est bien connue en France, ce n'est pas le cas des informations comptables ou économiques.

Tableau 3.1.a : Recette des administrations publiques françaises

FRANCE Recettes des administrations publiques ***Documents***	**Internet**	**sujet**	**type**	**Caractéristique***
Projet de loi de finances 2001	Oui	Recettes fiscales	Rétrospectif 1997-1999	Comptable L.
			Bilan 1999	Comptable D.
			Prospectif 2001-2003	Sociale D. Eco. T. L.
Rapport économique, social et financier 2001	Oui	Recettes fiscales	Prospectif 2000-2001	Eco. L.
Annuaire statistique D. G. I.	Résumé	Recettes fiscales	Bilan 1999	Comptable. T.D. Sociale T.D.
Rapports au Président de la République – Conseil des impôts	Non	Recette fiscale	Rétrospectif	Sociale T.D.
			Prospectif	Sociale T. D.

* T.L. : Très limité, L. : Limité, D. : Détaillé, T.D. : Très détaillé et E.D. : Extrêmement détaillé.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.1.a : L'*Annuaire statistique*

2 -

IMPOT SUR LE REVENU (revenus de 1996)
REPARTITION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES IMPOSES PAR TRANCHE D'IMPOT

Tableau 13

	REGION	Montant total de l'impôt (en MF)	Nombre total de contribuables imposés	Tranche d'impôt (en francs) 0 à 5 000	5 001 à 10 000	10 001 à 15 000	15 001 à 30 000	30 001 à 50 000	> 50 000	REGION
11	ILE-DE-FRANCE	91 213	3 747 371	1 014 159	810 967	505 090	736 427	328 353	352 375	11
21	CHAMPAGNE-ARDENNE	4 965	330 007	137 850	75 584	38 464	45 452	16 417	16 240	21
22	PICARDIE	6 643	436 741	179 470	100 974	51 792	62 426	21 536	20 543	22
23	HAUTE-NORMANDIE	6 385	442 377	178 226	103 873	55 039	65 002	21 709	18 528	23
24	CENTRE	9 143	641 229	260 854	149 344	77 998	94 344	31 983	26 706	24
25	BASSE-NORMANDIE	4 314	314 506	138 268	72 268	35 896	41 584	13 779	12 711	25
26	BOURGOGNE	5 780	410 227	171 972	95 699	48 716	57 398	19 515	16 927	26
31	NORD-PAS-DE-CALAIS	11 365	798 819	353 147	178 126	90 690	106 633	36 239	33 984	31
41	LORRAINE	7 238	530 882	235 668	121 918	60 640	69 404	22 787	20 465	41
42	ALSACE	7 723	491 440	186 649	116 181	61 989	76 317	26 680	23 624	42
43	FRANCHE-COMTE	3 540	272 489	116 905	65 579	32 421	36 457	11 602	9 525	43
52	PAYS DE LA LOIRE	9 575	709 081	319 490	159 332	79 093	92 199	31 043	27 924	52
53	BRETAGNE	9 127	652 793	285 735	146 784	74 085	89 303	29 921	26 965	53
54	POITOU-CHARENTES	5 119	364 588	157 699	80 260	42 062	51 561	17 779	15 227	54
72	AQUITAINE	10 528	695 396	281 929	153 788	83 958	105 287	37 430	33 004	72
73	MIDI-PYRENEES	8 797	590 098	237 408	131 219	70 568	90 774	32 710	27 419	73
74	LIMOUSIN	2 346	170 873	70 651	39 181	20 562	25 558	8 287	6 634	74
82	RHONE-ALPES	22 461	1 456 297	571 078	341 863	178 193	216 927	78 125	70 111	82
83	AUVERGNE	4 224	307 114	130 350	69 576	36 581	43 992	14 487	12 128	83
91	LANGUEDOC-ROUSSILLON	7 188	483 743	198 432	106 285	57 824	72 482	26 091	22 629	91
93	PROVENCE-ALPES-COTE -D'AZUR	19 094	1 147 244	425 811	254 384	143 430	187 524	72 002	64 093	93
94	CORSE	746	47 991	18 511	11 038	5 945	7 475	2 708	2 314	94
TOTAL METROPOLE		*257 512*	*15 041 306*	*5 670 262*	*3 384 223*	*1 851 036*	*2 374 526*	*901 183*	*860 076*	*METROPO*
TOTAL D.O.M.		*2 103*	*139 876*	*52 304*	*30 932*	*18 270*	*23 590*	*8 769*	*6 011*	*D.O.M.*
TOTAL FRANCE		259 615	15 181 182	5 722 566	3 415 155	1 869 306	2 398 116	909 952	866 087	FRANCI

Tableau 13 (suite)

	DIRECTION	Montant total de l'impôt (en MF)	Nombre total de contribuables imposés	Tranche d'impôt (en francs) 0 à 5 000	5 001 à 10 000	10 001 à 15 000	15 001 à 30 000	30 001 à 50 000	> 50 000	DIRECTIO
01	AIN	1 813	125 780	51 265	30 367	14 917	17 846	6 078	5 307	01
02	AISNE	1 659	117 136	51 832	26 691	13 142	15 359	5 039	5 073	02
03	ALLIER	1 100	84 883	37 036	19 473	10 070	11 615	3 626	3 063	03
04	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	443	33 270	13 479	7 477	4 265	5 023	1 769	1 257	04
05	HAUTES-ALPES	399	29 879	12 638	6 960	3 420	4 243	1 466	1 152	05
06	ALPES-MARITIMES	5 548	299 828	104 938	65 409	37 709	50 785	20 896	20 091	06
07	ARDECHE	792	63 140	28 403	14 829	7 218	8 171	2 469	2 050	07
08	ARDENNES	792	60 883	27 590	14 075	6 792	7 663	2 481	2 282	08
09	ARIEGE	374	29 351	12 814	6 771	3 424	3 997	1 302	1 043	09
10	AUBE	1 107	74 563	32 594	17 038	8 223	9 578	3 522	3 608	10
11	AUDE	826	61 156	26 986	13 597	6 979	8 395	2 778	2 421	11
12	AVEYRON	724	54 439	24 824	12 148	5 976	6 961	2 342	2 188	12
13-1	BOUCHES-DU-RHONE MARSEILLE	4 138	243 148	87 705	54 280	31 535	40 471	15 287	13 870	13-1
13-2	BOUCHES-DU-RHONE AIX	3 302	199 876	74 846	43 675	24 675	32 813	12 694	11 173	13-2
14	CALVADOS	2 188	148 567	62 300	33 622	17 543	21 008	7 228	6 866	14
15	CANTAL	387	28 874	13 088	6 172	3 272	3 878	1 310	1 154	15
16	CHARENTE	1 088	78 135	33 956	17 599	9 115	10 895	3 526	3 044	16
17	CHARENTE-MARITIME	1 756	123 887	52 947	26 847	14 382	17 898	6 404	5 409	17
18	CHER	1 077	81 092	34 629	18 969	9 641	11 483	3 558	2 812	18
19	CORREZE	754	55 058	23 310	12 592	6 466	8 029	2 547	2 114	19
2A	CORSE-DU-SUD	394	24 196	8 832	5 503	3 097	4 044	1 475	1 245	2A
2B	HAUTE-CORSE	352	23 795	9 679	5 535	2 848	3 431	1 233	1 069	2B
21	COTE D'OR	2 125	134 714	52 054	31 203	16 505	20 717	7 515	6 720	21
22	COTES D'ARMOR	1 625	118 868	52 736	26 111	13 255	16 383	5 593	4 790	22
23	CREUSE	322	25 968	11 529	5 869	3 013	3 537	1 127	893	23
24	DORDOGNE	1 120	84 389	37 408	18 620	9 655	11 709	3 848	3 149	24
25	DOUBS	1 703	123 798	51 219	29 867	15 065	17 403	5 617	4 627	25
26	DROME	1 371	98 963	42 733	22 554	11 454	13 543	4 667	4 012	26
27	EURE	1 987	135 679	54 476	31 928	16 713	19 948	6 764	5 850	27
28	EURE-ET-LOIR	1 563	109 150	43 778	25 941	13 334	15 983	5 416	4 698	28
29	FINISTERE	2 721	198 473	87 260	45 412	22 501	27 031	8 743	7 526	29
30	GARD	1 937	133 219	55 384	29 583	15 697	19 596	6 895	6 064	30
31	HAUTE-GARONNE	4 474	265 598	94 259	58 390	33 783	46 389	17 826	14 951	31
32	GERS	500	36 761	15 913	8 140	4 236	5 167	1 837	1 468	32
33	GIRONDE	5 272	320 594	122 175	70 659	39 831	51 844	19 109	16 976	33
34	HERAULT	3 052	191 654	74 987	41 430	23 419	30 182	11 532	10 104	34
35	ILLE-ET-VILAINE	2 857	193 085	81 457	43 475	22 465	27 266	9 504	8 918	35

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.1.b : Le *Projet de loi de finances*

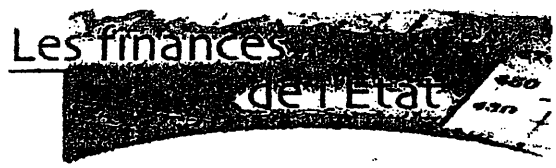

PLF 2001 : LES CHIFFRES CLÉS

Les recettes du PLF 2001

Désignation des recettes	Résultats 1999	LFI 2000	Evaluations révisées pour 2000	PLF 2001 à structure constante	Evolution à structure constante	Variation de périmètre	PLF 2001	Evolution 2001/2000
1. Impôt sur le revenu	327 606	333 090	341 600	340 550	-0,31%		340 550	-0,31%
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles	54 014	55 300	53 500	54 300	1,50%		54 300	1,50%
3. Impôt sur les sociétés	268 150	264 650	297 000	325 340	9,54%		325 340	9,54%
-Restitutions d'impôt sur les sociétés	-41 699	-38 000	-41 000	-46 000	4,55%		-46 000	4,55%
Impôt sur les sociétés net des restitutions	226 451	226 650	253 000	279 340	10,41%		279 340	10,41%
Taxe sur les salaires	47 912	50 000	50 000	51 430	2,86%		51 430	2,86%
Prélèvements sur RCM	11 372	11 200	10 300	9 500	-7,77%		9 500	-7,77%
Autres impôts directs	25 204	29 415	33 700	40 030	18,78%		40 030	18,78%
Enregistrement (y c. CRDB)	87 244	81 810	85 900	78 000	-9,20%	-4 000	74 000	-13,85%
Droits de timbre	13 830	13 870	14 700	15 200	3,40%	-4 000	11 200	-23,81%
Taxe intérieure sur les produits pétroliers	161 690	167 140	166 377	167 570	0,72%		167 570	0,72%
autres produits des douanes	11 381	10 500	11 000	11 400	3,64%		11 400	3,64%
Taxe sur la valeur ajoutée	841 447	858 246	873 900	901 520	3,16%		901 520	3,16%
-Remboursements de TVA	-160 424	-167 000	-182 000	-187 000	2,75%		-187 000	2,75%
Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements	681 023	681 246	691 900	714 520	3,27%		714 520	3,27%
Autres impôts indirects	44 894	7 231	7 700	7 943	3,16%	1 387	9 330	21,17%
recettes fiscales brutes	1 894 744	1 882 452	1 945 677	2 002 783	2,94%	-6 613	1 996 170	2,60%
A déduire : Remboursements et dégrèvements dont	-329 136	-331 230	-360 520	-366 970	1,79%		-366 970	1,79%
Recettes fiscales nettes	1 565 608	1 551 222	1 585 157	1 635 813	3,20%	-6 613	1 629 200	2,78%
Prélèvements sur les recettes de l'Etat	-267 705	-288 035	-284 012	-307 037	8,11%		-307 037	8,11%
recettes fiscales nettes des R&D et des prélèvements	1 297 903	1 263 187	1 301 145	1 328 776	2,12%	-6 613	1 322 163	1,62%
Recettes non fiscales (hors recettes d'ordre)	151 444	183 344	180 285	185 994	3,17%	1 982	187 976	4,27%
Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre	1 449 347	1 446 531	1 481 430	1 514 770	2,25%	-4 631	1 510 139	1,94%

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 20/09/2000

En effet, les données rétrospectives les plus longues disponible dans les documents français ne remontent que sur une période de trois années dans le *Projet de loi de finances* et les scénarii économiques prospectifs sont des plus limités. Dans le *Rapport économique, social et financier 2001*, on trouve juste un tableau présentant " les principales mesures fiscales et leur impact sur l'évolution d'une année sur l'autre des prélèvements obligatoires ". Il présente l'impact sur deux ans, 2000 et 2001, d'une dizaine de mesures fiscales comme la baisse du taux normal de la TVA ou la réforme de la taxe professionnelle. Aucun scénario présentant des évolutions conjoncturelles alternatives n'est présenté. Il faut toutefois souligner l'existence d'une note méthodologique sur les prévisions de recettes fiscales. Bien qu'utile, elle n'est pas suffisante afin de reproduire les simulations réalisées par les services de l'Etat. Mais la principale limite provient de l'absence de diffusion de documents présentant l'ensemble des séries longues de recettes fiscales nécessaires à tout exercice d'analyse contradictoire des prévisions de l'administration centrale.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.1.c : Le *Rapport économique, social et financier*

Les principales mesures fiscales et leur impact sur l'évolution d'une année sur l'autre des prélèvements obligatoires (incidence en mesure nouvelle)

(En Mds F)

	2000	2001
Incidence totale des mesures nouvelles	**- 96,6**	**- 69,1**
Mesures d'allègement des charges sociales employeurs	**- 16,3**	**- 6,0**
Mesures antérieures à la LFI 2000*	**- 14,1**	**- 4,7**
Mesures prises depuis la LFI 2000	**- 67,2**	**- 58,5**
dont LFI 2000	- 15,3	2,2
dont LFR 2000	- 40,0	- 12,0
dont baisse du taux normal de la TVA	*- 18,0*	*- 12,0*
dont baisse des deux premiers taux de l'impôt sur le revenu	*- 11,0*	
dont réforme de la taxe d'habitation	*- 11,0*	
dont Paquet fiscal 2001-2003	- 11,9	- 48,7
dont suppression de la vignette automobile	*- 10,0*	*- 2,5*
dont réforme de la taxe professionnelle		*- 6,0*
dont réforme de l'impôt sur le revenu		*- 23,4*
dont suppression de la surtaxe de 10 % de l'impôt sur les sociétés		*- 8,4*
dont modification du régime mère-fille et de l'avoir fiscal entre entreprises et de l'amortissement dégressif		*8,0*
dont baisse à 15 % du taux de l'IS pour une fraction du bénéfice des petites entreprises		*- 2,5*
dont réduction de la CSG et de la CRDS sur les bas salaires		*- 6,0*
dont autres	- 1,9	- 3,9

* les mesures antérieures à la LFI 2000 ayant un impact en 2000 et en 2001 sont, pour l'essentiel, la suppression de la Contribution temporaire de 15 % d'impôt sur les sociétés instituée en 1997, différentes mesures d'assiette de l'impôt sur les sociétés, la seconde étape de la suppression de la taxe professionnelle et certaines baisses ciblées de TVA.

3.2 L'analyse des recettes des administrations publiques britanniques

Du point de vue institutionnel, le gouvernement britannique dispose de deux ministères distincts pour gérer l'ensemble des recettes fiscales du pays : le *Her Majesty's Customs & Excise*, spécialisé dans le recouvrement de la TVA et de quelques autres taxes, et le *Inland Revenue* qui gère les autres impôts. Cette distinction s'accompagne d'une forte disparité de la qualité des informations disponibles. En effet, si l'*Inland Revenue* communique de façon détaillée sur les recettes fiscales dont il à la charge, aucun document synthétique n'est disponible sur le site du *HM Customs & Excise*.

Tableau 3.2.a : Recette des administrations publiques britanniques

ROYAUME-UNI Recettes des administrations publiques				
Documents	Internet	sujet	type	Caractéristique*
Public sector finances	Oui	Recettes	Rétrospectif 1993-2000	Comptable L.
Budget 2000	Oui	Recettes fiscales	Bilan 1999	Comptable D.
			Prospectif 2001-2003	Comptable D. Eco. L.
			Prospectif 2030	Comptable T. L.
Inland Revenue - Statistics	Oui	Recettes fiscales	Rétrospectif 1992-2000	Sociale D.

* T.L. : Très limité, L. : Limité, D. : Détaillé, T.D. : Très détaillé et E.D. : Extrêmement détaillé.

La situation britannique en matière d'information sur les recettes des administrations apparaît au mieux équivalente à celle de la France. La disponibilité de séries comptables longues et détaillées sur les recettes fiscales britanniques est aussi problématique qu'en France. Les analyse prospectives sont plutôt limitées et ne sont pas accompagnées de note méthodologiques. Seul l'analyse sociale rétrospective réalisée par l'*Inland Revenue* apparaît très détaillée. Mais en l'absence d'un document de même qualité publié par le *HM Customs & Excise*, le panorama fiscal n'est pas complet.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.2.a : Le *Public sector finances*
(Les finances du secteur public)

PSF6 Central government net cash requirement on own account (Receipts and outlays on a cash basis)

£ million

	Cash receipts									Cash outlays				
	Inland Revenue			Customs and Excise										
	Total paid over[1]	Income tax[2]	Corporation tax[2]	Total paid over[3]	V.A.T	Social security contributions[4]	Interest and dividends	Other receipts[5]	Total	Interest payments	Privatisation proceeds	Net departmental outlays[6]	Total	Own account net cash requirement[7]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ACAB	RURC	ACCD	ACAC	EYOO	ABIA	RUUL	RUUM	RUUN	RUUO	ABIF	RUUP	RUUQ	RUUX
1990	81 651	55 631	22 062	54 785	30 588	32 500	10 973	12 602	192 711	17 960	–4 285	179 008	192 683	–28
1991	80 824	58 776	19 346	59 166	33 529	34 311	10 680	15 288	200 269	16 331	–8 627	188 497	206 201	5 932
1992	77 282	58 643	16 184	64 385	37 775	35 045	10 058	15 995	202 765	16 931	–7 254	226 822	236 499	33 734
1993	78 406	58 152	15 286	66 108	37 843	36 502	9 843	17 879	206 338	18 149	–5 379	240 509	253 279	46 943
1994	84 891	62 701	17 657	71 342	41 358	39 834	8 396	17 611	222 074	21 388	–6 459	247 252	262 179	40 105
1995	94 373	67 725	22 755	76 363	42 826	42 382	9 184	19 360	241 882	24 853	–2 536	255 871	278 188	36 506
1996	101 383	68 593	26 984	81 252	45 911	44 457	9 541	20 334	256 967	27 539	–6 061	264 656	286 136	29 169
1997	109 679	70 381	30 394	87 271	49 324	47 728	9 071	20 138	273 887	28 148	–1 974	262 102	288 276	14 389
1998	126 679	86 643	31 232	92 872	51 621	53 681	9 512	20 161	302 925	27 925	–70	269 513	297 368	–5 557
1999	135 203	93 736	32 827	93 941	55 331	52 998	9 059	19 978	311 179	24 917	–387	284 123	308 653	–2 526
1990/91	82 322	57 148	21 495	55 336	30 931	33 013	10 997	14 798	196 466	17 465	–5 345	181 254	193 374	–3 092
1991/92	79 353	58 633	18 263	61 827	35 258	34 391	10 924	16 052	202 547	16 538	–7 923	205 762	214 377	11 830
1992/93	76 292	57 779	15 783	63 398	37 215	35 420	9 828	16 529	201 467	17 528	–8 184	234 435	243 779	42 312
1993/94	77 289	59 152	14 887	66 885	39 211	38 985	9 595	17 870	208 824	19 160	–5 430	243 744	257 474	48 850
1994/95	87 255	64 026	19 390	72 486	41 722	40 659	8 380	17 082	226 862	21 998	–6 433	249 354	264 919	39 057
1995/96	97 120	68 844	23 569	76 670	43 054	42 882	9 607	19 269	245 568	24 452	–2 435	259 179	281 196	35 628
1996/97	103 957	70 202	27 787	82 351	46 644	45 121	9 082	20 908	261 417	27 554	–4 434	263 292	286 412	24 995
1997/98	117 632	78 291	30 437	89 840	50 585	49 255	9 567	20 848	287 132	27 807	–1 770	263 745	289 782	2 650
1998/99	128 249	88 508	30 032	94 019	52 304	53 227	9 455	19 618	304 568	27 031	–70	271 437	298 398	–6 170
1999/00	139 384	95 554	34 161	97 290	56 395	54 606	8 637	20 205	320 122	24 278	–535	285 820	309 563	–10 559
1998 Q2	23 820	18 395	3 422	21 871	12 337	13 201	1 703	4 363	65 058	7 790	–70	63 567	71 287	6 229
Q3	28 919	21 882	6 360	22 077	12 778	14 382	2 341	6 106	73 835	5 821	–	66 202	72 023	–1 812
Q4	34 878	17 822	12 792	28 090	13 660	12 330	2 074	5 432	82 804	7 966	–	70 398	78 364	–4 440
1999 Q1	40 632	30 609	7 458	21 881	13 529	13 304	3 337	3 717	82 871	5 454	–	71 270	76 724	–6 147
Q2	25 826	20 146	4 131	22 513	13 540	14 203	1 558	4 679	66 781	7 273	–387	66 956	73 842	5 061
Q3	32 934	24 455	7 181	23 708	13 755	13 216	1 792	6 071	77 719	4 699	–	70 269	74 968	–2 751
Q4	35 809	18 526	14 057	25 841	14 507	12 275	2 372	5 511	81 808	7 491	–	75 628	83 119	1 311
2000 Q1	44 813	32 427	8 792	25 230	14 593	14 912	2 915	3 944	91 814	4 815	–148	72 987	77 634	–14 180
Q2	30 126	22 121	4 998	27 225	14 288	14 348	1 432	17 839	90 970	7 493	–	71 811	79 304	–11 666
Q3	36 869	25 846	7 256	23 844	14 322	14 483	2 626	15 877	93 719	4 597	–103	73 246	77 740	–15 979
1998 Sep	7 683	5 371	2 012	6 476	3 357	4 343	1 328	2 727	22 557	1 848	–	22 259	24 107	1 550
Oct	17 855	6 545	10 296	8 442	5 137	4 261	594	1 823	32 975	1 414	–	23 232	24 646	–8 329
Nov	6 399	5 204	827	8 853	5 108	4 066	904	2 010	22 232	1 919	–	22 006	23 925	1 693
Dec	10 624	6 073	1 669	10 795	3 417	4 003	576	1 599	27 597	4 633	–	25 160	29 793	2 196
1999 Jan	18 089	12 469	5 898	7 584	4 863	4 832	660	2 959	34 124	1 851	–	21 128	22 979	–11 145
Feb	14 204	10 981	756	7 810	5 097	3 583	579	–613	25 563	1 713	–	23 094	24 807	–756
Mar	8 339	7 179	804	6 487	3 569	4 889	2 098	1 371	23 184	1 890	–	27 048	28 938	5 754
Apr	11 704	8 384	3 047	8 176	5 405	5 488	446	1 542	27 336	1 276	–	23 504	24 780	–2 556
May	7 360	5 949	367	7 342	4 317	3 931	549	1 335	20 517	1 499	–	20 982	22 481	1 964
Jun	6 764	5 813	717	6 995	3 818	4 804	563	1 802	20 928	4 498	–387	22 470	26 581	5 653
Jul	14 706	9 995	4 191	8 240	5 085	4 442	336	2 465	30 189	1 601	–	23 457	25 058	–5 131
Aug	9 126	7 639	557	6 530	5 014	4 662	580	1 193	24 071	1 823	–	22 908	24 731	660
Sep	9 102	6 821	2 433	6 936	3 656	4 112	896	2 413	23 459	1 275	–	23 904	25 179	1 720
Oct	19 209	5 736	11 282	8 817	5 279	3 820	519	1 556	33 921	1 155	–	23 749	24 904	–9 017
Nov	7 582	5 840	1 056	9 380	5 422	4 326	1 436	1 941	24 665	1 357	–	24 415	25 772	1 107
Dec	9 018	6 950	1 719	7 844	3 806	4 129	417	2 014	23 222	4 979	–	27 484	32 443	9 221
2000 Jan	20 986	14 855	6 758	9 430	5 858	5 070	577	3 453	39 516	1 650	–	20 821	22 471	–17 045
Feb	14 039	10 108	1 108	8 779	5 066	4 937	490	–759	27 486	1 853	–	23 848	25 701	–1 785
Mar	9 788	7 464	926	7 021	3 669	4 905	1 848	1 250	24 812	1 312	–148	28 298	29 462	4 650
Apr	13 901	8 704	3 709	12 571	5 594	4 342	511	1 217	32 542	1 197	–	24 820	26 017	–6 525
May	7 514	6 813	440	7 782	4 771	5 582	549	14 523	35 950	1 362	–	22 748	24 110	–11 840
Jun	8 711	6 604	847	6 872	3 923	4 424	372	2 099	22 478	4 934	–	24 243	29 177	6 699
Jul	15 607	10 774	4 894	8 392	6 398	5 132	529	2 771	32 431	1 728	–103	23 219	24 844	–7 587
Aug	10 583	8 490	648	8 800	5 336	4 841	474	1 292	25 990	1 721	–	24 666	26 387	397
Sep	10 699	6 382	1 714	6 652	3 588	4 510	1 623	11 814	35 298	1 148	–	25 361	26 509	–8 789

Relationships between columns 1+4+6+7+8=9; 10+11+12=13; 13-9=14

1 Payments into Consolidated Fund. Includes windfall tax receipts of £2.6 billion in December 1997 and £2.6 billion in December 1998 collected by Inland Revenue.
2 Net receipts by the Board of Inland Revenue. Income tax includes capital gains tax.
3 Payments into Consolidated Fund.
4 Excluding Northern Ireland contributions.
5 Including some elements of expenditure that are not separately identified.
6 Net of certain receipts, and excluding on-lending to local authorities and public corporations.
7 Previously known as central government borrowing requirement on own account (CGBR(O))

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.2.b : Le *Budget*
(Le budget)

Table C9: Public sector current receipts

	£ billion		
	Outturn 1998–99	Estimate 1999–00	Projection 2000–01
Inland Revenue			
Income tax (gross of tax credits)	88.4	95.2	101.0
Income tax credits	–2.0	–2.9	–5.1
Corporation tax[1]	30.0	34.1	33.8
Windfall tax	2.6		
Petroleum revenue tax	0.5	0.9	1.2
Capital gains tax	1.8	2.4	3.4
Inheritance tax	1.8	2.0	2.3
Stamp duties	4.6	6.6	7.2
Total Inland Revenue (net of tax credits)	**127.7**	**138.2**	**143.8**
Customs and Excise			
Value added tax	52.3	56.7	59.6
Fuel duties	21.6	22.3	23.3
Tobacco duties	8.2	5.7	7.4
Spirits duties	1.6	1.8	1.8
Wine duties	1.5	1.6	1.7
Beer and cider duties	2.8	2.9	3.1
Betting and gaming duties	1.5	1.5	1.4
Air passenger duty	0.8	0.9	1.0
Insurance premium tax	1.2	1.4	1.6
Landfill tax	0.3	0.4	0.4
Customs duties and levies	2.1	2.0	2.0
Total Customs and Excise	**94.0**	**97.4**	**103.3**
Vehicle excise duties	4.7	4.9	4.9
Oil royalties	0.3	0.4	0.5
Business rates[2]	15.3	15.5	16.2
Social security contributions	55.1	56.4	58.8
Council Tax	12.1	12.8	13.6
Other taxes and royalties[3]	8.3	8.0	8.2
Net taxes and social security contributions[4]	**317.7**	**333.6**	**349.4**
Accrual adjustments on taxes	1.2	3.8	3.0
less own resources contribution to EU budget	–6.2	–5.5	–5.4
less PC corporation tax payments	–0.4	–0.4	–0.4
Income tax credits[5]	2.0	2.9	5.1
Interest and dividends	4.3	3.2	4.4
Other receipts[6]	17.3	18.7	19.6
Current receipts	**335.9**	**356.2**	**375.6**
Memo:			
North Sea revenues[7]	2.5	2.5	4.3
[1] Includes advance corporation tax (net of repayments): Also includes North Sea corporation tax after ACT set off, and corporation tax on gains.	11.0	1.8	–0.2

[2] Includes district council rates in Northern Ireland.
[3] Includes money paid into the National Lottery Distribution Fund.
[4] Includes VAT and 'traditional own resources' contributions to EU budget. Net of income tax credits. Cash basis.
[5] Excludes Children's Tax Credit, which scores as a tax repayment in the national accounts.
[6] Mainly gross operating surpluses and rent.
[7] North Sea corporation tax (before ACT set-off), petroleum revenue tax and royalties.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.2.b (suite) : Le *Budget*
(Le budget)

Table A2.1: Measures announced in Budget 99 or earlier which take effect after this Budget

(+ve is an Exchequer yield) £ million

	2000–01 indexed	2001–02 indexed	2002–03 indexed	2000–01 non-indexed
INLAND REVENUE TAXES				
1 Corporation tax: new 10 per cent rate for the smallest companies from April 2000	0	–100	–140	0
2 Research and development tax credit	*	–100	–150	*
3 Individual Learning Accounts: making employer contributions to employee tax and NICs free	–5	–10	–10	–5
4 Abolition of Vocational Training Relief	+30	+55	+55	+30
5 Basic rate of income tax reduced to 22 per cent from April 2000	–2,350	–2,900	–3,000	–2,350
6 Alignment of NICs threshold with income tax personal allowance, in two stages, beginning April 2000	–925	–1,840	–1,950	–1,035
7 Increase to the NICs upper earnings limits for employee contributions in April 2000 and April 2001	+390	+630	+660	+460
8 Reform of self-employment NICs rates and profit limits from April 2000	+210	+230	+250	+220
9 Abolition of married couples allowance from April 2000 for those born after 5 April 1935	+1,400	+1,850	+2,000	+1,400
10 Introduction of Children's Tax Credit from April 2001	0	–1,600	–2,050	0
11 Abolition of mortgage interest relief from April 2000	+2,050	+2,150	+2,200	+2,050
12 Countering avoidance in the provision of personal services	+900	+400	+300	+900
13 Extension from April 2000 of employer NICs to all benefit in kinds subject to income tax from April 2000	+225	+225	+250	+225
14 Child Benefit: uprating from April 2000 to £15 per week for first child and £10 per week for subsequent children	–255	–255	–255	–255
15 Maternity pay reforms	0	–15	–15	0
16 Sure Start Maternity Grant	–20	–20	–20	–20
17 Increase minimum income guarantee for pensioners	–220	–220	–220	–220
18 Equalisation of child credits in WFTC and DPTC	–75	–110	–110	–75
19 Car fuel scale charge	+150	+250	+375	+150
Customs and Excise taxes				
20 £1 per tonne increase in landfill tax each year	+25	+45	+60	+30
TOTAL	**+1,530**	**–1,335**	**–1,770**	**+1,505**

* Negligible

3.3 L'analyse des recettes des administrations publiques allemandes

La situation allemande en matière de séries longues rétrospectives est spécifique. Du fait de la réunification, les séries disponibles connaissent une rupture en 1989-1990. Il est toujours possible de disposer de l'historique allant de 1991 à nos jours et parfois de données antérieures propres à la République Fédérale d'Allemagne. Outre cet aspect structurel, la mise en place d'une réforme fiscale majeure en Allemagne a conduit à la production d'une information pléthorique en matière de recettes depuis 1999. Ainsi, un nombre très important de documents présente et analyse les objectifs et les résultats attendus de cette réforme.

Tableau 3.3.a : Recettes des administrations publiques allemandes

ALLEMAGNE Recettes des administrations publiques *Documents*	Internet	sujet	type	Caractéristique
Bundeshaushalt	Oui	Recettes fiscales	Rétrospectif 1951-1999	Comptable T. L.
			Bilan 1999	Comptable T. D.
			Prospectif 2000-2001	Comptable T. D.
			Prospectif 2000-2004	Comptable T.L.
Statistisches Jahrbuch	Oui	Recettes fiscales	Rétrospectif 1961-1986	Comptable D.
			Rétrospectif 1989-1997	Comptable T.D.
			Rétrospectif 1961-1986	Sociale D.
			Rétrospectif 1989-1997	Sociale T. D.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.3.a : Le *Bundeshaushalt*
(Le budget)

Einnahmenstruktur des Bundes

Bezeichnung	1999 IST	2000 SOLL	2001 Reg.-Entwurf	2000 SOLL Veränderungsrate	2001 Reg.-Entwurf ggü. Vorjahr	1999 IST Anteil an den	2000 SOLL Einnahmen	2001 Reg.-Entwurf Zusammen
	Mrd. DM							
STEUERN	376,35	387,46	383,05	2,95	-1,14	87,21	90,28	88,58
BUNDESANTEILE AN GEMEINSCHAFTSTEUERN UND GEWERBESTEUERUMLAGE	290,31	294,73	283,48	1,52	-3,82	67,27	68,67	65,55
Einkommen- und Körperschaftsteuer einschl. Zinsabschlag	158,41	160,68	150,90	1,43	-6,08	36,71	37,44	34,89
- Lohnsteuer	111,24	111,66	118,58	0,38	6,19	25,78	26,02	27,42
- Veranlagte Einkommensteuer	9,05	9,56	-5,11	5,66		2,10	2,23	-1,18
- Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	11,06	9,83	10,92	-11,15	11,09	2,56	2,29	2,52
- Zinsabschlag	5,20	6,18	6,63	18,84	7,18	1,21	1,44	1,53
- Körperschaftsteuer	21,87	23,45	19,90	7,25	-15,16	5,07	5,46	4,60
Umsatzsteuer	98,11	100,60	101,37	2,54	0,76	22,74	23,44	23,44
Einfuhrumsatzsteuer	31,23	31,53	37,22	0,95	18,06	7,24	7,35	8,61
Gewerbesteuerumlage	2,55	2,56	2,53	0,46	-1,17	0,59	0,60	0,59
BUNDESSTEUERN	141,28	151,45	144,79	7,20	-4,39	32,74	35,29	33,48
Versicherungsteuer	13,92	13,85	14,00	-0,48	1,08	3,22	3,23	3,24
Solidaritätszuschlag	22,04	22,45	23,40	1,84	4,23	5,11	5,23	5,41
Tabaksteuer	22,79	22,70	23,30	-0,41	2,64	5,28	5,29	5,39
Kaffeesteuer	2,16	2,15	2,15	-0,62	0,00	0,50	0,50	0,50
Branntweinabgaben	4,37	4,00	4,10	-8,40	2,50	1,01	0,93	0,95
Mineralölsteuer	59,30	66,60	69,89	12,31	4,94	13,74	15,52	16,16
Stromsteuer	3,55	4,50	6,82	26,73	51,56	0,82	1,05	1,58
Sonstige Steuern	4,71	6,70	1,14	42,06	-83,05	1,09	1,56	0,26
Ergänzungszuweisungen an Länder	-25,72	-25,51	-25,42	-0,83	-0,35	-5,96	-5,94	-5,88
BSP-Eigenmittel der EU	-17,53	-20,20	-19,80	15,21	-1,98	-4,06	-4,71	-4,58
Zuweisungen an Länder für ÖPNV aus Mineralölsteuern	-11,98	-13,00	-13,55	8,52	4,21	-2,78	-3,03	-3,13
SONSTIGE EINNAHMEN	55,19	41,73	49,40	-24,40	18,39	12,79	9,72	11,42
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10,81	9,45	9,15	-12,65	-3,10	2,51	2,20	2,12
- Abführungen Bundespost	0,53	0,00	0,00	-99,91	-20,00	0,12	0,00	0,00
- Ablieferung Bundesbank	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	1,62	1,63	1,62
Zinseinnahmen	2,43	2,72	2,13	12,02	-21,74	0,56	0,63	0,49
Darlehensrückflüsse, Beteiligungen	22,20	12,92	23,57	-41,79	82,43	5,14	3,01	5,45
Privatisierungserlöse	9,16	9,18	17,14	0,22	86,69	2,12	2,14	3,96
Übrige Einnahmen	18,76	16,64	14,55	-15,77	-12,58	4,58	3,88	3,36
EINNAHMEN ZUSAMMEN	431,54	429,19	432,45	-0,54	0,76	100,00	100,00	100,00

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.3.b : Le *Statistisches Jahrbuch*
(Le bulletin annuel de statistiques)

20.11 Ausgewählte Ergebnisse der Lohnsteuerstatistik 1995 *)

20.11.1 Lohnsteuerpflichtige insgesamt

Gegenstand der Nachweisung	Steuerpflichtige	Bruttolohn	Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit	Einbehaltene Lohnsteuer	Jahreslohnsteuer [1]	Durchschnittlicher Bruttolohn	Lohnsteuerquote [2]
	Anzahl	Mill. DM				DM	%
Lohnsteuerpflichtige insgesamt	28 141 010	1 493 249	1 378 028	252 093	226 403	57 100	15,3
davon: Steuerbelastete	21 018 211	1 410 265	1 308 420	246 602	225 793	67 100	16,0
Nichtsteuerbelastete [3]	3 720 177	71 625	59 213	4 139	1 398	19 200	1,9
Verlustfälle	1 399 622	11 359	8 395	1 352	1 214	9 100	10,7
nach der Höhe des Bruttolohns							
von ... bis unter ... DM							
1 - 5 000	1 927 200	4 426	956	167	40	2 300	0,9
5 000 - 10 000	1 212 279	8 869	5 567	462	121	7 300	1,4
10 000 - 15 000	1 002 168	12 506	9 552	711	248	12 500	2,0
15 000 - 20 000	1 040 394	18 185	14 693	1 190	550	17 500	3,0
20 000 - 25 000	994 003	22 335	18 742	1 990	1 193	22 500	5,3
25 000 - 30 000	1 005 253	28 491	24 858	2 713	1 961	27 500	6,3
30 000 - 35 000	1 181 200	37 741	33 327	4 068	3 240	32 500	8,5
35 000 - 40 000	1 346 184	50 544	45 247	5 247	5 238	37 500	10,4
40 000 - 45 000	1 586 014	67 430	61 243	9 077	7 792	42 500	11,5
45 000 - 50 000	1 692 003	80 331	73 725	11 245	9 734	47 500	12,1
50 000 - 55 000	1 637 448	85 840	79 323	12 299	10 723	52 400	12,5
55 000 - 60 000	1 463 878	84 047	77 852	12 295	10 814	57 400	12,9
60 000 - 65 000	1 247 779	77 847	72 302	11 736	10 404	62 400	13,4
65 000 - 70 000	1 060 874	71 529	66 395	11 033	9 898	67 400	13,8
70 000 - 75 000	926 892	67 153	62 400	10 553	9 632	72 400	14,3
75 000 - 80 000	831 595	64 411	59 967	10 465	9 513	77 500	14,8
80 000 - 85 000	777 298	64 108	59 747	10 366	9 647	82 500	15,0
85 000 - 90 000	672 048	58 757	54 857	9 875	9 033	87 400	15,4
90 000 - 95 000	611 501	56 514	52 851	9 719	8 921	92 400	15,8
95 000 - 100 000	534 261	52 062	48 763	9 208	8 476	97 400	16,3
100 000 - 110 000	848 467	88 848	83 343	16 192	14 963	104 700	16,8
110 000 - 120 000	634 048	72 718	68 336	13 868	12 893	114 700	17,7
120 000 - 130 000	463 421	57 785	54 353	11 488	10 744	124 700	18,6
130 000 - 140 000	335 591	45 212	42 549	9 336	8 771	134 700	19,4
140 000 - 150 000	246 881	35 729	33 649	7 644	7 214	144 700	20,2
150 000 - 160 000	184 357	28 527	26 889	6 320	5 966	154 700	21,0
160 000 - 170 000	137 087	22 583	21 316	5 171	4 920	164 800	21,8
170 000 - 180 000	102 878	17 977	16 988	4 240	4 049	174 700	22,5
180 000 - 190 000	78 714	14 543	13 771	3 535	3 395	184 800	23,3
190 000 - 200 000	60 202	11 726	11 124	2 931	2 826	194 900	24,1
200 000 - 500 000	272 403	71 384	68 696	20 885	20 517	262 100	28,7
500 000 - 1 Mill.	14 593	9 445	9 306	3 569	3 564	647 200	37,7
1 Mill. und mehr	2 340	3 669	3 642	1 376	1 387	1 568 000	37,8
nach Steuerklassen/-kombinationen							
I	11 048 910	420 881	379 897	78 704	70 736	38 100	16,8
II	1 169 229	50 329	46 520	7 102	6 003	43 000	11,9
III (ohne V)	7 023 843	406 227	378 419	58 819	53 755	57 900	13,2
IV/IV	2 862 922	271 639	252 227	50 316	45 089	94 200	16,5
III/V oder V/III	3 890 972	343 640	318 570	57 104	52 772	88 300	15,4
Nichtzusammengeführte Einzelkarten der Steuerklassen IV und V	127 134	533	294	48	48	4 200	9,0
nach Ländern:							
Baden-Württemberg	3 498 544	201 863	187 285	33 584	31 512	57 700	15,6
Bayern	4 206 153	247 387	228 355	42 200	38 517	58 800	15,6
Berlin	985 206	58 921	54 723	10 784	9 967	59 800	16,9
Brandenburg	693 221	36 157	32 509	5 278	4 430	52 200	12,2
Bremen	178 158	9 208	8 502	1 569	1 423	52 300	15,5
Hamburg	557 959	32 965	30 348	6 314	5 912	59 100	17,9
Hessen	2 064 244	127 093	117 345	23 081	21 216	61 600	18,7
Mecklenburg-Vorpommern	468 003	23 438	21 173	3 289	2 744	50 100	11,7
Niedersachsen	2 497 877	138 668	125 526	22 599	20 311	54 700	14,9
Nordrhein-Westfalen	5 805 699	347 899	321 900	61 168	55 502	59 900	16,0
Rheinland-Pfalz	1 312 773	73 456	67 449	12 159	10 973	56 000	14,9
Saarland	309 073	17 873	16 430	2 962	2 632	57 800	14,7
Sachsen	1 252 980	60 131	54 727	8 480	7 298	48 000	12,1
Sachsen-Anhalt	718 783	34 827	31 582	4 913	4 118	48 500	11,3
Schleswig-Holstein	897 809	52 282	47 972	8 897	8 064	58 200	15,4
Thüringen	696 748	33 082	29 901	4 539	3 783	47 500	11,4

[1] Deutschland. – Vorläufiges Ergebnis.
[2] Bei Lohnsteuerpflichtigen mit anderen Einkunftsarten: Jahreslohnsteuer = einbehaltene Lohnsteuer.
[3] $\frac{\text{Jahreslohnsteuer}}{\text{Bruttolohn}} \times 100$.
[4] Ohne Verlustfälle.

Statistisches Bundesamt, Stat. Jahrbuch 1999

Cette affluence d'information ne pouvant être considérée comme résultant du fonctionnement habituel du système d'information allemand, nous n'avons retenu que les publications de nature périodique comme le budget (*Bundeshaushalt*) et l'annuaire statistique (*Statisrisches Jahrbuch*) pour évaluer la qualité des informations sur les recettes.

Les éléments d'information émanant du ministère des finances allemand sont sensiblement comparable aux données françaises. Cependant, il existe une différence importante entre la situation allemande et la situation française : l'organisme fédéral allemand de statistiques met ses données à disposition de chacun sous forme de séries téléchargeables sur Internet. Un accès aisé à des séries de données détaillées depuis la réunification et à des données moins précises mais remontant jusqu'en 1961 est ainsi ménagé.

Cette disponibilité d'informations détaillées sur les statistiques publiques auprès de l'Institut fédéral de statistique en Allemagne constitue une différence majeure avec la situation qui prévaut en France. Elle assure un traitement homogène des données publiques et privées ainsi qu'une disponibilité accrue. En ce sens, le système allemand constitue un exemple dont la France pourrait avantageusement s'inspirer.

3.4 L'analyse des recettes des administrations publiques américaines

L'information américaine en matière de recettes publiques est très différente de celle diffusée en France ou au Royaume-Uni. Si du point de vue de l'information comptable et économique elle leur est incomparablement supérieure, les principaux documents ne proposent aucune ventilation des impôts selon le profil des contribuables.

L'annexe de l'*Annual Report* constitue le document le plus complet sur le bilan annuel de l'ensemble des recettes de l'Etat fédéral. Cette publication est la plus détaillée des pays retenus. Elle présente chacune des ressources jusqu'aux plus anecdotiques comme les intérêts reçus par le fonds d'investissement de la *Fondation de bourses scolaires Harry S. Truman* ou encore les taxes portuaires de Paulsboro en Pennsylvanie.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Tableau 3.4.a : Recettes des administrations publiques américaines

ETATS-UNIS Recettes des administrations publiques				
Documents	Internet	sujet	type	Caractéristique*
Analytical perspectives	Oui	Recettes fiscales	Bilan 1999	Comptable T.D.
			Prospectif 2000-2005	Comptable T.D.
Budget	Oui	Recettes fiscales	Prospectif 2000-2010	Eco. T.D.
Annual Report	Oui	Recettes	Bilan 1999	Comptable X.D.
Historical tables	Oui	Recettes fiscales	Rétrospectif 1934-1999	Comptable D.
			Prospectif 2000-2005	Comptable D
Internal Revenue Service (site)	Oui	Recettes fiscales	Rétrospectif 1966-1998	Comptable T.D.

* T.L. : Très limité, L. : Limité, D. : Détaillé, T.D. : Très détaillé et E.D. : Extrêmement détaillé.

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.4.a : Le *Budget*
(Le budget)

Table S-12. Effect of Proposals on Receipts—Continued
(In millions of dollars)

	Estimate											Total 2001–2010
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Modify treatment of ESOP as S corporation shareholder	15	47	67	88	104	111	117	123	128	133	933
Limit dividend treatment for payments on certain self-amortizing stock	22	37	39	40	42	44	45	47	49	51	416
Prevent aerial liquidation of U.S. subsidiaries of foreign corporations	12	20	19	19	19	18	18	17	18	18	18	184
Prevent capital gains avoidance through basis shift transactions involving foreign shareholders	71	328	121	65	45	26	17	16	14	9	3	644
Prevent mismatching of deductions and income in transactions with related foreign persons		62	108	112	117	122	127	132	137	142	147	1,206
Prevent duplication or acceleration of loss through assumption of certain liabilities	4	34	36	37	38	40	41	43	44	46	48	407
Amend 80/20 company rules		21	46	53	54	56	57	58	60	61	63	529
Modify corporate-owned life insurance (COLI) rules		176	340	417	489	548	593	631	664	695	726	5,279
Require lessors of tax-exempt-use property to include service contract options in lease term	6	11	17	24	30	38	45	53	62	71	357
Interaction	-42	-239	-175	-157	-157	-160	-167	-176	-188	-198	-205	-1,822
Subtotal, limit benefits of corporate tax shelter transactions	46	2,322	1,992	2,041	2,129	2,226	2,313	2,390	2,449	2,497	2,543	22,902
Other proposals:												
Require banks to accrue interest on short-term obligations	8	63	21	4	5	5	5	5	6	6	6	126
Require current accrual of market discount by accrual method taxpayers	1	7	13	19	25	31	38	45	52	60	68	358
Modify and clarify certain rules relating to debt-for-debt exchanges	9	73	74	71	70	70	69	69	69	68	68	701
Modify and clarify the straddle rules	14	30	34	33	34	35	35	36	38	40	41	356
Provide generalized rules for all stripping transactions	7	18	22	21	19	18	17	15	14	12	10	166
Require ordinary treatment for certain dealers of commodities and equity options	18	29	31	31	31	31	32	32	33	34	36	320
Prohibit tax deferral on contributions of appreciated property to swap funds		2	5	8	10	11	12	13	14	16	17	108
Conform control test for tax-free incorporations, distributions, and reorganizations	13	34	41	39	38	39	39	39	39	39	39	386

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.4.b : Le *Annual report*
(Le rapport annuel)

Table A – Receipts By Source Categories

Classification	Receipt Symbol	Receipts Offset Against Outlays
Budget Receipts – Continued		
Excise Taxes – Continued		
Refunding Internal Revenue Collections (Indefinite)	20 X0903	-1,681,741,924.97
Recovery From Highway Trust Fund For Refunds Of Taxes	3092	1,134,322,623.00
Recovery From Airport And Airway Trust Fund For Refunds Of Taxes	3094	3,886,944.00
Recovery From The Leaking Underground Storage Tank Trust Fund For Refunds Of Taxes	3095	3,548,771.00
Land And Water Conservation Fund, Motorboat Fuels Tax, National Park Service	5005.3	1,000,000.00
Federal Aid To Wildlife Restoration Fund	5029.3	206,704,600.44
Deposits, Internal Revenue Collections For Puerto Rico	5737.1	235,450,236.81
Highway Trust Fund	20 X 8102	-1,423,804,575.00
Deposits, Highway Account, Highway Trust Fund	8102.1	34,990,349,628.06
Deposits, Mass Transit Account, Highway Trust Fund	8102.11	5,610,190,864.00
Airport And Airway Trust Fund	20 X 8103	-3,886,944.00
Deposits, Airport And Airway Trust Fund	8103.1	10,395,366,000.00
Transfer From General Fund, Black Lung Benefits Revenue Act Taxes, Black Lung Disability Trust Fund	8144.1	595,909,000.00
Transfer From General Fund Of Amounts Equal To Certain Taxes, Hazardous Substance Superfund	8145.1	10,770,000.00
Transfers From General Fund For The Boat Safety Account, Aquatic Resources Trust Fund	8147.1	25,909,221.21
Transfers From The General Fund For The Sport Fish Restoration Account, Aquatic Resources Trust Fund	8147.2	347,922,778.79
Leaking Underground Storage Tank Trust Fund	20X8153	-3,548,771.00
Transfers From General Fund Of Amounts Equal To Certain Taxes, Leaking Underground Storage Tank Trust Fund	8153.1	219,084,407.00
Transfer From General Fund Of Amounts Equivalent To Certain Taxes, Vaccine Injury Compensation Trust Fund	8175.1	129,741,250.00
Transfers From General Fund Of Amount Equal To Certain Taxes, Oil Spill Liability Trust Fund	8185.1	-120,000.00
Transfer From General Fund, Inland Waterways Revenue Act Taxes, Inland Waterways Trust Fund	8861.1	104,368,016.00
Total, Excise Taxes		70,399,396,251.12
Estate And Gift Taxes		
Estate And Gift Taxes	0153	28,385,606,582.52
Refunding Internal Revenue Collections (Indefinite)	20 X0903	-603,413,062.29
Total, Estate And Gift Taxes		27,782,173,520.23
Customs Duties		
Duties On Imports	0310	13,157,100,514.62
Refunds And Drawbacks, United States Customs Service (Indefinite)	20 X0903	-1,150,416,226.22
Import Duties On Arms And Ammunition	5137.2	39,620,467.00
50% Of Customs Duties, Funds For Strengthening Markets, Income, And Supply	5208	5,680,400,067.75
Transfers From General Fund Of Amounts Equal To Certain Customs Duties, Reforestation Trust Fund, Forest Service	8048.1	30,000,388.44
Custom Dimes, Aquatic Resources Trust Fund, Sport Fish Restoration	8147.5	26,015,070.00
Transfers From General Fund Of Amounts Equal To Certain Taxes, Harbor Maintenance Trust Fund	8863.1	552,834,834.35
Total, Customs Duties		18,335,584,887.94
Miscellaneous Receipts		
Miscellaneous Taxes		
Miscellaneous Taxes, Not Otherwise Classified	0199	-3,696,734.99
National Indian Gaming Commission, Gaming Activity Fees, Interior	5141.3	5,257,430.65
Deposits, Duties And Taxes, Puerto Rico, United States Customs Service	5687.1	100,038,847.45
Total, Miscellaneous Taxes		101,597,543.11

Classification	Receipt Symbol	Receipts Offset Against Outlays
Budget Receipts – Continued		
Miscellaneous Receipts – Continued		
Deposit Of Earnings, Federal Reserve System		
Deposit Of Earnings, Federal Reserve System	0650	25,916,589,970.51
Total, Deposit Of Earnings, Federal Reserve System		25,916,589,970.51
Fees For Permits And Regulatory And Judicial Services		
Immigration, Passport, And Consular Fees	0830	500,727,362.26
Breached Bond Penalties, Immigration And Naturalization Service	0834	8,000,000.00
Patent, Trademark And Copyright Fees	0840	324,575.00
Registration And Filing Fees	0850	4,334,076.24
Registration And Filing Fees, Commodity Futures Trading Commission	0850.140	1,397,800.00
Registration, Filing And Transaction Fees, Securities And Exchange Commission	0850.150	1,174,498,031.32
Registration Fees, Drug Enforcement Administration	0854	15,690,058.00
Charges For Expenses, Settlement Of International Claims	0861	42,750.00
Fees For Legal And Judicial Services, Not Otherwise Classified	0869	60,968,379.44
Fees For Legal And Judicial Services, Not Otherwise Classified, Court Of Veterans Appeals	0869.42	61,397.80
Miscellaneous Fees For Regulatory And Judicial Services, Not Otherwise Classified	0891	7,368,800.89
Hazardous Waste Permits, PMN, And Other Services, Environmental Protection Agency	0895	1,958,527.02
Users Fees For IRS Ruling And Determination	2411	38,963,193.76
Coal Mining Reclamation Fees, Office Of Surface Mining Reclamation And Enforcement	5015.6	276,301,973.61
Fees For Independent Counsel, United States Tax Court	5023.1	11,430.00
Deposits, Perishable Agricultural Commodities Act Fund	5070.1	7,585,388.69
Application Fees, Immigration Legalization	5086.1	9,020.00
Filing Fees, The Judiciary	5100.1	106,727,106.10
Registry Administration Account, The Judiciary	5101.1	3,281,367.90
Licenses Under Federal Power Act From Public Lands And National Forests, Payment To States	5105	2,750,407.77
Fees For Fishermen's Contingency Fund	5120.1	24,729.35
Earnings On Investments, Fishermen's Contingency Fund	5120.2	69,198.46
Earnings On Investments, Foreign Fishing Observer Fund	5122.2	68,229.50
Licenses Under Federal Power Act, Improvement Of Navigable Waters, Maintenance And Operation Of Dams, Etc.	5125	7,392,118.17
Migratory Birds Hunting Stamps	5137.1	24,780,546.25
Agricultural Quarantine Inspection User Fee Account, Animal And Plant Health Inspection Service	5161	171,904,404.21
Agricultural Quarantine Inspection User Fee Account, Animal And Plant Health Inspection Service	5161.1	4,492.00
Fees From Jukebox And Cable Television, Copyright Office	5175.1	214,908,222.03
Universal Service Fund, Federal Communications Commission	5183.1	3,752,054,239.26
Assessment, Decontamination, Decommissioning Services, Energy	5231.1	170,891,345.91
Interstate Land Sales Fund, Housing And Urban Development	5270.1	336,211.19
Inspection Fees, Mobile Home Inspection And Monitoring Program, Neighborhoods Voluntary Associations And Consumer Protection, Housing And Urban Development	5271.1	15,163,885.45
Enrolled Agent Fees Increase, Internal Revenue Service, Miscellaneous Retained Fees, Treasury	5432.4	1,896,344.00
Total, Fees For Permits And Regulatory And Judicial Services		6,570,695,858.68
Fines, Penalties, And Forfeitures		
District Of Columbia Court Fees	0863	13,120,055.61
Fines, Penalties, And Forfeitures, Agricultural Laws	1010	1,554,824.93
Fines, Penalties, And Forfeitures, Economic Stabilization Laws	1020	1,063,665.34

Une évaluation des systèmes d'information statistique sur les administrations publiques (quelques enseignements pour notre pays d'une comparaison de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des Etats-Unis) – Décembre 2000

Encadré 3.4.c : Les *Historical tables*
(Les tableaux historiques)

Table 2.1—RECEIPTS BY SOURCE: 1934–2005
(In millions of dollars)

Fiscal Year	Individual income Taxes	Corporation Income Taxes [1]	Social Insurance and Retirement Receipts [2]			Excise Taxes [2]	Other [3]	Total Receipts		
			Total	(On-Budget)	(Off-Budget)			Total	(On-Budget)	(Off-Budget)
1934	420	364	30	(30)	.....	1,354	788	2,955	(2,955)	.....
1935	527	529	31	(31)	.....	1,439	1,084	3,609	(3,609)	.....
1936	674	719	52	(52)	.....	1,631	847	3,923	(3,923)	.....
1937	1,092	1,038	580	(315)	(265)	1,876	801	5,387	(5,122)	(265)
1938	1,286	1,287	1,541	(1,154)	(387)	1,863	773	6,751	(6,364)	(387)
1939	1,029	1,127	1,593	(1,090)	(503)	1,871	675	6,295	(5,792)	(503)
1940	892	1,197	1,785	(1,235)	(550)	1,977	698	6,548	(5,998)	(550)
1941	1,314	2,124	1,940	(1,252)	(688)	2,552	781	8,712	(8,024)	(688)
1942	3,263	4,719	2,452	(1,557)	(896)	3,399	801	14,634	(13,738)	(896)
1943	6,505	9,557	3,044	(1,913)	(1,130)	4,096	800	24,001	(22,871)	(1,130)
1944	19,705	14,838	3,473	(2,181)	(1,292)	4,759	972	43,747	(42,455)	(1,292)
1945	18,372	15,998	3,451	(2,141)	(1,310)	6,285	1,083	45,159	(43,849)	(1,310)
1946	16,098	11,883	3,115	(1,877)	(1,238)	6,998	1,202	39,296	(38,057)	(1,238)
1947	17,935	8,615	3,422	(1,963)	(1,459)	7,211	1,331	38,514	(37,055)	(1,459)
1948	19,315	9,678	3,751	(2,134)	(1,616)	7,356	1,461	41,560	(39,944)	(1,616)
1949	15,552	11,192	3,781	(2,091)	(1,690)	7,502	1,388	39,415	(37,724)	(1,690)
1950	15,755	10,449	4,338	(2,232)	(2,106)	7,550	1,351	39,443	(37,336)	(2,106)
1951	21,616	14,101	5,674	(2,554)	(3,120)	8,648	1,578	51,816	(48,496)	(3,120)
1952	27,934	21,226	6,445	(2,851)	(3,594)	8,852	1,710	66,187	(62,573)	(3,594)
1953	29,816	21,238	6,820	(2,723)	(4,097)	9,877	1,857	69,608	(65,511)	(4,097)
1954	29,542	21,101	7,208	(2,819)	(4,589)	9,945	1,905	69,701	(65,112)	(4,589)
1955	28,747	17,881	7,882	(2,781)	(5,081)	9,131	1,850	65,451	(60,370)	(5,081)
1956	32,188	20,880	9,320	(2,896)	(6,425)	9,929	2,270	74,587	(68,162)	(6,425)
1957	35,620	21,167	9,997	(3,208)	(6,789)	10,534	2,672	79,990	(73,201)	(6,789)
1958	34,724	20,074	11,239	(3,190)	(8,049)	10,638	2,961	79,636	(71,587)	(8,049)
1959	36,719	17,309	11,722	(3,427)	(8,296)	10,578	2,921	79,249	(70,953)	(8,296)
1960	40,715	21,494	14,683	(4,042)	(10,641)	11,676	3,923	92,492	(81,851)	(10,641)
1961	41,338	20,954	16,439	(4,331)	(12,109)	11,860	3,796	94,388	(82,279)	(12,109)
1962	45,571	20,523	17,046	(4,776)	(12,271)	12,534	4,001	99,676	(87,405)	(12,271)
1963	47,588	21,579	19,804	(5,829)	(14,175)	13,194	4,395	106,560	(92,385)	(14,175)
1964	48,697	23,493	21,963	(5,597)	(16,366)	13,731	4,731	112,613	(96,248)	(16,366)
1965	48,792	25,481	22,242	(5,519)	(16,723)	14,570	5,753	118,817	(100,094)	(16,723)
1966	55,448	30,073	25,546	(6,460)	(19,085)	13,062	6,708	130,835	(111,749)	(19,085)
1967	61,526	33,971	32,619	(8,217)	(24,401)	13,719	6,987	148,822	(124,420)	(24,401)
1968	68,726	28,665	33,923	(9,007)	(24,917)	14,079	7,580	152,973	(128,056)	(24,917)
1969	87,249	36,678	39,015	(10,062)	(28,953)	15,222	8,718	186,882	(157,928)	(28,953)
1970	90,412	32,829	44,362	(10,903)	(33,459)	15,705	9,499	192,807	(159,348)	(33,459)
1971	86,230	26,785	47,325	(11,481)	(35,845)	16,614	10,185	187,139	(151,294)	(35,845)
1972	94,737	32,166	52,574	(12,667)	(39,907)	15,477	12,355	207,309	(167,402)	(39,907)
1973	103,246	36,153	63,115	(17,031)	(46,084)	16,260	12,026	230,799	(184,715)	(46,084)
1974	118,952	38,620	75,071	(21,146)	(53,925)	16,844	13,737	263,224	(209,299)	(53,925)
1975	122,386	40,621	84,534	(22,077)	(62,458)	16,551	14,998	279,090	(216,633)	(62,458)
1976	131,803	41,409	90,789	(24,381)	(66,389)	16,963	17,317	298,060	(231,671)	(66,389)
TQ	38,801	8,460	25,219	(7,203)	(18,016)	4,473	4,279	81,232	(63,216)	(18,016)
1977	157,626	54,892	106,485	(29,668)	(76,817)	17,548	19,008	355,559	(278,741)	(76,817)
1978	180,988	59,952	120,967	(35,576)	(85,391)	18,378	19,278	399,561	(314,169)	(85,391)
1979	217,841	65,677	138,939	(40,945)	(97,994)	18,745	22,101	463,302	(365,309)	(97,994)
1980	244,069	64,600	157,803	(44,594)	(113,209)	24,329	26,311	517,112	(403,903)	(113,209)
1981	285,917	61,137	182,720	(52,545)	(130,176)	40,839	28,659	599,272	(469,097)	(130,176)
1982	297,744	49,207	201,498	(58,031)	(143,467)	36,311	33,006	617,766	(474,299)	(143,467)
1983	288,936	37,022	208,994	(61,674)	(147,320)	35,300	30,309	600,562	(453,242)	(147,320)
1984	298,415	56,893	239,376	(73,301)	(166,075)	37,361	34,440	666,486	(500,411)	(166,075)
1985	334,531	61,331	265,163	(78,992)	(186,171)	35,992	37,072	734,088	(547,918)	(186,171)
1986	348,959	63,143	283,901	(83,673)	(200,228)	32,919	40,292	769,215	(568,986)	(200,228)
1987	392,557	83,926	303,318	(89,916)	(213,402)	32,457	42,095	854,353	(640,951)	(213,402)
1988	401,181	94,508	334,335	(92,845)	(241,491)	35,227	44,051	909,303	(667,812)	(241,491)
1989	445,690	103,291	359,416	(95,751)	(263,666)	34,386	48,407	991,190	(727,525)	(263,666)

See footnotes at end of table.

Outre le détail des différentes séries de recettes fiscales, c'est la disponibilité de séries longues rétrospectives et d'analyses prospectives détaillées qui rendent la situation américaine exemplaire. Les *Historical Tables* permettent de disposer d'informations sur les principales recettes fiscales depuis 1934 et de projections jusqu'en 2005. Ce document constitue une base de travail tout à fait essentielle à toute analyse ou modélisation économique de la fiscalité américaine. De plus, les résultats prospectifs comptables, également disponibles dans les *Analytical perspectives,* se doublent, dans le *Budget,* d'analyses très détaillées sur les répercussions fiscales sur dix ans des réformes envisagées. On peut toutefois regretter l'absence d'indications méthodologiques.

Au total, les données disponibles permettent un véritable débat économique sur l'évolution attendue des recettes fiscales, toutes choses étant égale par ailleurs, mais également sur les répercussions fiscales des réformes politiques envisagées.

€ 1,19

Stampato su carta riciclata ecologica

14STC0008670